

COMUNICATO UFFICIALE N° 04 DEL 08/08/2025

COMMISSIONE DISCIPLINARE FEDERAZIONE SAMMARINESE GIUOCO CALCIO

Procedimento disciplinare n. 19/2024, avente ad oggetto: *"Segnalazione del 05.09.2024 del Presidente Federale in ordine a presunte irregolarità in materia di tesseramento di calciatori stranieri", instaurato in data 9 settembre 2024 a seguito della segnalazione con la quale il Presidente della F.S.G.C. informava lo scrivente Ufficio [Procura Federale] di aver inoltrato al Comandante del Corpo della Gendarmeria di San Marino una segnalazione relativa a presunte irregolarità circa l'autenticità di certificati di residenza depositati presso la Federazione ai fini del tesseramento di calciatori stranieri per le stagioni 2023/24 e 2024/25.*

La Commissione Disciplinare della Federazione Sammarinese Giuoco Calcio, costituita dall'avv. Alberto Albertini, quale Presidente, dall'avv. Alessandro Stolfi e dal Dott. Marco Stefanelli, quali Membri, dopo essersi riunita il giorno 21 luglio 2025 per il dibattimento, ha adottato nei termini di Regolamento le seguenti decisioni in merito al deferimento del Procuratore Federale della FSGC a carico dei signori:

Cappovilla Danilo José,

Graziosi Davide

Albani Nicola,

Busignani Lorenzo,

Casadei Denis,

Bonifazi Luca,

Cianciaruso Alessandro,

ed a carico delle società:

"S.S. Murata" e "LA FIORITA 1967"

Il deferimento:

Con provvedimento del **25 giugno 2025**, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione:

- il signor **Cappovilla Danilo José**, all'epoca dei fatti prima membro del Consiglio Direttivo della società "S.S. Murata" (SS 2023/24 fino al 16 febbraio 2024) e poi Presidente e legale rappresentante (SS 2023/24 dal 17 febbraio 2024 e SS 2024/25), attualmente non tesserato;
- il signor **Graziosi Davide**, all'epoca dei fatti prima Presidente e legale rappresentante della società "S.S. Murata" (SS 2023/24 fino al 16 febbraio 2024) e poi Consigliere dal 17 febbraio 2024;
- il signor **Albani Nicola**, all'epoca dei fatti (SS 2023/24 e 2024/25) ed attualmente Responsabile Finanziario della società "S.S. Murata";

- il signor **Busignani Lorenzo**, all'epoca dei fatti (SS 2024/25) Presidente e legale rappresentante della società "S.S. Murata";
- il signor **Casadei Denis**, all'epoca dei fatti (SS 2024/25) soggetto che svolgeva attività rilevante all'interno e nell'interesse della società Murata ai sensi dell'art. 1 comma 1 del Regolamento Disciplina F.S.G.C. senza essere tesserato, attualmente non tesserato per alcuna società affiliata alla F.S.G.C.;
- il signor **Bonifazi Luca**, all'epoca dei fatti (SS 2024/25) *Team Manager* della società "La Fiorita 1967", attualmente Vicepresidente della società "La Fiorita 1967";
- il signor **Cianciaruso Alessandro**, all'epoca dei fatti (SS 24/25) ed attualmente Presidente e legale rappresentante della società "La Fiorita 1967";
- la società "**S.S. MURATA**";
- la società "**LA FIORITA 1967**";

per rispondere:

il signor Cappovilla Danilo José:

1) della violazione di cui all'art. 1 comma 2 del Regolamento Disciplina F.S.G.C., in via autonoma e/ o in relazione agli artt. 31 e 35 del Regolamento Organico F.S.G.C., per avere, contravvenendo ai principi di lealtà, correttezza e probità riferibili ad ogni atto e comportamento avente rilevanza in ambito federale ed alla normativa federale in materia di tesseramento, contraffatto i certificati di residenza dei seguenti calciatori e per le seguenti stagioni sportive: nella SS 2023/24 del calciatore **Peters** Buriche Ferreira Mayann e nella SS 2024/25 dei calciatori **Bonfim** Guimares Pinto Coelho Kayky, **Braga** Adrian Caua, **Domingues** Martines Gabriel, **Habermann** Passioanoto Victor, **Lucchesi** Rodrigues Leonardo, **Magnago** Rocha Matheus, **Matos** De Andrade Lucas, **Peters** Buriche Ferreira Mayann, **Pilegis** Paulo Enrike Durso, **Portella** Teruel Felipe e **Purkote** Milani Murilo, al fine di attestarne la residenza in Italia così da permettere il tesseramento, nelle SS 2023/24 e 2024/25, a favore delle società Murata e La Fiorita;

2) della violazione di cui all'art. 1 comma 2 del Regolamento Disciplina F.S.G.C., sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 31 comma 6 e 35 del Regolamento Organico F.S.G.C., per avere lo stesso, quale Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società Murata all'epoca dei fatti (SS 2023/24 dal 17 febbraio 2024 e SS 2024/25), consentito, e comunque non impedito, la partecipazione in posizione irregolare: per la stagione sportiva 2023/24 del calciatore **Peters** e per la stagione sportiva 2024/25 dei calciatori **Peters**, **Magnago**, **Domingues**, **Lucchesi**, **Braga**, **Purkote**, **Habermann**, **Portella** e **Pilegis** alle gare di Campionato Sammarinese analiticamente indicate nella parte motiva del deferimento, avendo i suddetti atleti un tesseramento per il Murata non regolare, stante l'utilizzo di un certificato di residenza non veridico e senza che i medesimi atleti, pertanto, avessero titolo a partecipare alle medesime gare, in quanto non regolarmente tesserati per la società Murata;

3) della violazione di cui all'art. 1 comma 2 del Regolamento Disciplina F.S.G.C., che impone ai tesserati di mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, correttezza e probità riferibili ad ogni atto e comportamento avente rilevanza in ambito federale, in via autonoma e/ o in relazione all'art. 8 commi 1 e 2 del Regolamento Disciplina F.S.G.C., per aver posto in essere condotte dirette ad eludere la normativa

federale dettata in materia gestionale ed economica, e all'art. 82 del Regolamento Organico F.S.G.C., che impone che gli accordi economici che regolano i rapporti tra le Società ed i propri tesserati devono essere conformi alla normativa federale e devono essere depositati presso la Segreteria Federale entro i 30 giorni successivi la loro stipula:

per avere lo stesso, nel corso della SS 2023/24, provveduto a pagare personalmente, da propri conti correnti ai calciatori di origine brasiliana **Affonso, Cicarelli, Peters, Brescianini, Rodrigues e Vasconcellos**, i compensi di cui agli accordi sottoscritti dalla società Murata ai fini del tesseramento e depositati presso la F.S.G.C. e, altresì, per avere, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante all'epoca dei fatti (dal 17 febbraio 2024) consentito o comunque non impedito che venissero depositate liberatorie presso la Federazione attestanti circostanze non veridiche;

4) della violazione di cui all'art. 1 comma 2 del Regolamento Disciplina F.S.G.C. in via autonoma e/ o in relazione all'art. 83 commi 1 e 2 del Regolamento Organico F.S.G.C., per aver violato i principi di lealtà, correttezza e probità riferibili ad ogni atto e comportamento avente rilevanza in ambito federale, per aver chiesto e ottenuto in favore del Murata, nella sua qualità di Presidente dotato di poteri di rappresentanza del Murata, la somma di €. 2.000,00 dalla società La Fiorita per il tesseramento, a favore di quest'ultima, del calciatore Cicarelli De Moraes Daniel nella SS 2024/25, pur essendo il calciatore svincolato dalla società Murata, così eludendo la normativa federale in materia di tesseramento dei calciatori ed in materia di accordi economici previsti ed autorizzati dalla normativa federale;

il signor **Graziosi Davide**:

1) della violazione di cui all'art. 1 comma 2 del Regolamento Disciplina F.S.G.C., in via autonoma e/ o in relazione agli artt. 31 e 35 del Regolamento Organico F.S.G.C., per avere, contravvenendo ai principi di lealtà, correttezza e probità riferibili ad ogni atto e comportamento avente rilevanza in ambito federale ed alla normativa federale in materia di tesseramento, nella sua qualità di Presidente dotato di potere di rappresentanza della società Murata fino al 16 febbraio 2024, in virtù del suo rapporto di immedesimazione organica con la società, consentito o comunque non impedito che fosse utilizzato e depositato presso la F.S.G.C., a nome e per conto del Murata, al momento del tesseramento del calciatore **Peters Buriche Ferreira Mayann**, tesserato in data 28 agosto 2023, un certificato di residenza contraffatto, al fine di attestarne la residenza in Italia;

2) della violazione di cui all'art. 1 comma 2 del Regolamento Disciplina F.S.G.C., sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 31 comma 6 e 35 del Regolamento Organico F.S.G.C., per avere lo stesso, quale Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società Murata all'epoca dei fatti (SS 2023/24 fino al 16 febbraio 2024), consentito, e comunque non impedito, la

partecipazione in posizione irregolare, per la stagione sportiva 2023/24 del calciatore **Peters** alle gare di Campionato Sammarinese analiticamente indicate nella parte motiva del deferimento, avendo il suddetto atleta un tesseramento per il Murata non regolare, stante l'utilizzo di un certificato di residenza non veridico e senza che il medesimo calciatore, pertanto, avesse titolo a partecipare alle medesime gare, in quanto non regolarmente tesserato per la società Murata;

3) della violazione di cui all'art. 1 comma 2 del Regolamento Disciplina F.S.G.C., che impone ai tesserati di mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, correttezza e probità riferibili ad ogni atto e comportamento avente rilevanza in ambito federale, in via autonoma e/o in relazione all'art. 82 del Regolamento Organico F.S.G.C., che impone che gli accordi economici che regolano i rapporti tra le Società ed i propri tesserati devono essere conformi alla normativa federale e devono essere depositati presso la Segreteria Federale entro i 30 giorni successivi la loro stipula:

per non avere lo stesso, nel corso della SS 2023/24 e fino al 16 febbraio 2024, nella sua qualità di Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Murata, provveduto a pagare ai calciatori di origine brasiliana **Affonso, Cicarelli, Peters, Brescianini, Rodrigues e Vasconcellos**, i compensi di cui agli accordi sottoscritti ai fini del tesseramento e depositati presso la F.S.G.C. e per aver consentito, o comunque non impedito, che il sig. Danilo Josè Cappovilla provvedesse personalmente al pagamento di quanto pattuito con i medesimi atleti dalla società Murata e risultante dagli accordi economici depositati presso la F.S.G.C.;

il signor **Albani Nicola**:

1) della violazione di cui all'art. 1 comma 2 del Regolamento Disciplina F.S.G.C., che impone ai tesserati di mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, correttezza e probità riferibili ad ogni atto e comportamento avente rilevanza in ambito federale, in via autonoma e/ o in relazione all'art. 82 del Regolamento Organico F.S.G.C., che impone che gli accordi economici che regolano i rapporti tra le Società ed i propri tesserati devono essere conformi alla normativa federale e devono essere depositati presso la Segreteria Federale entro i 30 giorni successivi la loro stipula:

per avere lo stesso consentito o comunque non impedito, omettendo qualunque controllo e/o verifica di sua competenza nell'esercizio delle sue funzioni, che la società Murata non provvedesse a pagare ai calciatori di origine brasiliana **Affonso, Cicarelli, Peters, Brescianini, Rodrigues e Vasconcellos**, i compensi di cui agli accordi sottoscritti ai fini del tesseramento e depositati presso la F.S.G.C. e per aver consentito, o comunque non impedito, omettendo qualunque controllo e/o verifica di sua competenza nell'esercizio delle sue funzioni, che il sig. Danilo Josè Cappovilla provvedesse personalmente al pagamento di quanto pattuito con i medesimi atleti con la società Murata negli accordi economici depositati presso la F.S.G.C.;

il signor **Cianciaruso Alessandro**:

1) della violazione di cui all'art. 1 comma 2 del Regolamento Disciplina F.S.G.C., in via autonoma e/ o in relazione agli artt. 31 e 35 del Regolamento Organico F.S.G.C., per avere, contravvenendo ai principi di lealtà, correttezza e probità riferibili ad ogni atto e comportamento avente rilevanza in ambito federale ed alla normativa federale in materia di tesseramento, nella sua qualità di Presidente dotato di potere di

rappresentanza della società La Fiorita, in virtù del suo rapporto di immedesimazione organica con la società, consentito o comunque non impedito che fosse utilizzato e depositato presso la F.S.G.C., a nome e per conto de La Fiorita, al momento del tesseramento del calciatore **Matos** De Andrade Lucas, tesserato in data 20 agosto 2024, un certificato di residenza contraffatto, al fine di attestarne la residenza in Italia;

2) della violazione di cui all'art. 1 comma 2 del Regolamento Disciplina F.S.G.C., sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 31 comma 6 e 35 del Regolamento Organico F.S.G.C., per avere lo stesso, quale Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società La Fiorita all'epoca dei fatti (SS 2024/25), consentito e comunque non impedito la partecipazione in posizione irregolare del calciatore **Matos** alle gare di Campionato Sammarinese analiticamente indicate nella parte motiva del deferimento, avendo l'atleta un tesseramento per La Fiorita non regolare, stante l'utilizzo di un certificato di residenza non veridico e senza che lo stesso Matos, pertanto, avesse titolo a partecipare alle medesime gare, in quanto non regolarmente tesserato per la società La Fiorita;

3) della violazione di cui all'art. 1 comma 2 del Regolamento Disciplina F.S.G.C., che impone ai tesserati di mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, correttezza e probità riferibili ad ogni atto e comportamento avente rilevanza in ambito federale, in via autonoma e/o in relazione all'art. 83 commi 1 e 2 del Regolamento Organico F.S.G.C., per aver consentito, o comunque non impedito, che la società La Fiorita pagasse alla società Murata €. 2.000,00 per tesserare, nella SS 2024/25, il calciatore **Cicarelli** De Morais Daniel pur essendo lo stesso svincolato dalla società Murata, così eludendo la normativa federale in materia di tesseramento dei calciatori ed in materia di accordi economici previsti ed autorizzati dalla normativa federale;

il signor **Bonifazi Luca**:

1) della violazione di cui all'art. 1 comma 2 del Regolamento Disciplina F.S.G.C., che impone ai tesserati di mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, correttezza e probità riferibili ad ogni atto e comportamento avente rilevanza in ambito federale, in via autonoma e/o in relazione all'art. 83 commi 1 e 2 del Regolamento Organico F.S.G.C., per aver pattuito, a nome e per conto della società La Fiorita, con il sig. Danilo Josè Cappovilla un prezzo per tesserare il calciatore Cicarelli nella SS 2024/25, nonostante l'atleta fosse svincolato dalla società Murata, così eludendo la normativa federale in materia di tesseramento dei calciatori ed in materia di accordi economici previsti ed autorizzati dalla normativa federale;

il signor **Casadei Denis**:

1) della violazione di cui all'art. 1 comma 2 del Regolamento Disciplina F.S.G.C per aver svolto, nella SS 2024/25, attività di fatto di Direttore Sportivo in favore della società Murata senza essere tesserato per tale società;

il signor **Busignani Lorenzo**:

1) della violazione di cui all'art. 1 comma 2 del Regolamento Disciplina F.S.G.C., che impone ai tesserati di mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, correttezza e probità riferibili ad ogni atto e comportamento avente rilevanza in ambito federale, per essersi avvalso, nella SS 2024/25, nella sua

qualità di Presidente dotato di poteri di rappresentanza del Murata, dell'attività del sig. Denis Casadei in qualità di Direttore Sportivo in favore della società Murata senza averlo tesserato;

la società "S.S. MURATA":

1) ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Regolamento Disciplina F.S.G.C., a titolo di responsabilità diretta per le condotte ascritte ai propri Presidenti e legali rappresentanti, sigg. Graziosi Davide, Cappovilla Danilo José e Busignani Lorenzo, ed al proprio Responsabile Finanziario, sig. Albani Nicola, ed oggettiva per le condotte ascritte nel periodo fino al 16 febbraio 2024 al proprio Consigliere sig. Cappovilla Danilo José, per le condotte così come descritte nei precedenti capi di incolpazione;

la società "LA FIORITA 1967":

1) ai sensi dell'art. 3 commi 2 del Regolamento Disciplina F.S.G.C., a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, per le condotte ascritte al proprio Presidente e legale rappresentante all'epoca dei fatti, sig. Cianciaruso Alessandro, ed al proprio *Team Manager* all'epoca dei fatti, sig. Bonifazi Luca, così come descritte nei precedenti capi di incolpazione.

Le memorie difensive

Visto il deferimento di cui al provvedimento della Procura Federale del 25 giugno 2025 e verificata l'avvenuta notifica a tutti i soggetti in indirizzo dell'atto di contestazione e degli addebiti, con provvedimento della Commissione emesso in pari data è stata fissata la data per il dibattimento per il giorno di lunedì 21 luglio 2025.

Nei termini assegnati nell'atto di convocazione gli incolpati Cappovilla Danilo José, Bonifazi Luca, Cianciaruso Alessandro e la società "LA FIORITA 1967" hanno fatto pervenire memorie difensive.

Il legale del signor Cappovilla Danilo José ha sottolineato l'ammissione di responsabilità del proprio assistito, evidenziando come lo stesso abbia da subito risposto collaborativamente ad ogni domanda che gli è stata rivolta dalla Procura Federale ed ha quindi chiesto, nella determinazione della sanzione, l'applicazione delle riduzioni di cui all'art. 32 del Regolamento Disciplina.

La difesa del signor Bonifazi ha sostenuto l'infondatezza in fatto ed in diritto di quanto contestato al proprio assistito, sottolineando come il proprio assistito avesse trattato correttamente il trasferimento del calciatore Cicarelli quando questo era ancora tesserato per la società S.S. Murata e che il "solo" pagamento era avvenuto dopo che il calciatore risultava svincolato, e pertanto la condotta contestata non poteva avere rilevanza sotto il profilo disciplinare. La stessa difesa aveva quindi concluso la propria memoria evidenziando come il proprio assistito avesse agito in assoluta buona fede ed avesse comunque sin da subito prestato la massima collaborazione per ricostruire l'intera vicenda.

L'avv. Camera, nell'interesse del signor Cianciaruso Alessandro e della società La Fiorita 1967, a censura delle contestazioni sollevate dalla Procura Federale, ha rilevato *in primis* l'assoluta estraneità del Presidente Cianciaruso rispetto alla contestata contraffazione ed in secondo luogo che *in capo alle società sportive non sussiste un onere generale di controllo circa la veridicità dei documenti forniti dal calciatore, soprattutto laddove non vi siano segnali d'allarme che possano far insorgere il dubbio di una possibile contraffazione.*

Per quanto concerne la posizione del calciatore Cicarelli, la stessa difesa, ha infine rappresentato che le trattative per il trasferimento del giocatore (ed il successivo pagamento) erano state eseguite dall'allora Team Manager Luca Bonifazi, in forza di delega, senza alcun coinvolgimento del dott. Cianciaruso, soffermando altresì l'attenzione sul fatto che la società La Fiorita 1967 aveva assunto impegni con la società S.S. Murata quando il calciatore Cicarelli risultava ancora vincolato.

L'avv. Camera ha quindi concluso escludendo la responsabilità del dott. Cianciaruso per le condotte ascrittegli e conseguentemente ha escluso la responsabilità per le stesse condotte e per le condotte del signor Bonifazi anche in capo alla società La Fiorita 1967. Ha quindi richiesto il non accoglimento del deferimento per entrambi gli assistiti.

Le proposte di patteggiamento

In data 15 luglio 2025 gli avv.ti Alessandro Cardelli e Pietro Menicucci, quali legali dei signori Lorenzo Busignani, Davide Graziosi, Nicola Albani e della società S.S. MURATA, hanno inviato alla Procura Federale, per ciascuno dei soggetti difesi, la proposta di applicazione della sanzione su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 32 Regolamento Disciplina.

La Procura Federale, anche alla luce delle dichiarazioni dei soggetti deferiti contenute nelle rispettive proposte, ha ritenuto congrue, sotto il profilo sanzionatorio, le formulate richieste di sanzione ridotta ex art. 32 Regolamento Disciplina rimettendosi quindi alle decisioni di codesta Commissione, per quanto di competenza.

Il dibattimento

Al dibattimento, fissato per il 21 luglio 2025 sono comparsi:

- il Procuratore Federale della FSGC avv. Angela De Michele;
- il Vice Procuratore Federale della FSGC avv. Alberta Amadori;
- l'avv. Marco Berardi, quale legale del signor Danilo Josè Cappovilla;
- gli avv.ti Alessandro Cardelli e Pietro Menicucci, quali legali dei signori Lorenzo Busignani, Davide Graziosi, Nicola Albani e della società S.S. MURATA;
- gli avv.ti Erika Marani, Filippo Cocco e Alberto Amadio, quali legali del signor Luca Bonifazi;
- l'avv. Guido Camera, quale legale del signor Alessandro Cianciaruso e della società LA FIORITA 1967;
- i signori Bonifazi Luca e Casadei Denis.

Le richieste di sanzione ridotta ex art. 32 Regolamento Disciplina

In via preliminare la Commissione ha chiesto alla Procura Federale ed agli avv.ti Alessandro Cardelli e Pietro Menicucci, quali legali dei signori Lorenzo Busignani, Davide Graziosi, Nicola Albani e della società S.S. MURATA, di riferire in dibattimento in merito alle proposte di applicazione della sanzione su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 32 Regolamento Disciplina avanzate nell'interesse dei signori Lorenzo Busignani, Davide Graziosi, Nicola Albani e della società S.S. MURATA.

La Commissione, dopo essersi riunita in Camera di Consiglio:

- ha esaminato:
- ha esaminato:
 - (i) la richiesta di applicazione sanzione, ai sensi dell'art. 32 – Regolamento Disciplina sottoscritta in data 15 luglio 2025 dal signor Graziosi Davide;
 - (ii) la richiesta di applicazione sanzione, ai sensi dell'art. 32 – Regolamento Disciplina sottoscritta in data 15 luglio 2025 dal signor Albani Nicola;
 - (iii) la richiesta di applicazione sanzione, ai sensi dell'art. 32 – Regolamento Disciplina sottoscritta in data 15 luglio 2025 dal signor Busignani Lorenzo;
 - (iv) la richiesta di applicazione sanzione, ai sensi dell'art. 32 – Regolamento Disciplina presentata nell'interesse della società S.S. MURATA e sottoscritta in data 15 luglio 2025 dal Presidente e legale rappresentate *pro-tempore* signor Bugli Lorenzo, munito dei necessari poteri;
 - (v) la comunicazione inviata dal Procuratore Federale in data 16 luglio 2025, in forza della quale la Procura Federale ha ritenuto congrue, anche alla luce delle dichiarazioni dei soggetti deferiti contenute nelle rispettive proposte, le richieste di sanzione ridotta ex art. 32 Regolamento Disciplina formulate,
- ha ritenuto che detti accordi non risultano preclusi dal tenore del comma 5° dell'art. 32 del Regolamento Disciplina e
- ha ritenuto corretta la qualificazione dei fatti come formulati dalle parti e congrue le sanzioni indicate e quindi ne ha disposto l'applicazione ai sensi del 4° comma dell'art. 32 del Regolamento Disciplina con l'ordinanza di seguito riportata, di cui è stata data lettura in dibattimento:

"ORDINANZA"

In ordine al deferimento di cui al ***Procedimento disciplinare n. 19/2024***, instaurato dalla Procura Federale F.S.G.C. in data 25.06.2025, fra gli altri, nei confronti:

del signor Graziosi Davide:

- 1) per la violazione di cui all'art. 1, comma 2, del Regolamento Disciplina F.S.G.C., in via autonoma e/ o in relazione agli artt. 31 e 35 del Regolamento Organico F.S.G.C., per avere, contravvenendo ai principi di lealtà, correttezza e probità riferibili ad ogni atto e comportamento avente rilevanza in ambito federale ed alla normativa federale in materia di tesseramento, nella sua qualità di Presidente dotato di potere di rappresentanza della società Murata fino al 16 febbraio 2024, in virtù del suo rapporto di immedesimazione organica con la società, consentito o comunque non impedito che fosse utilizzato e depositato presso la F.S.G.C., a nome e per conto del Murata, al momento del tesseramento del calciatore Peters Buriche Ferreira Mayann, tesserato in data 28 agosto 2023, un certificato di residenza contraffatto, al fine di attestarne la residenza in Italia;
- 2) per la violazione di cui all'art. 1, comma 2, del Regolamento Disciplina F.S.G.C., sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 31, comma 6, e 35 del Regolamento Organico F.S.G.C., per avere lo stesso, quale Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società Murata all'epoca dei fatti (SS 2023/24 fino al 16 febbraio 2024), consentito, e comunque non impedito, la

partecipazione in posizione irregolare, per la stagione sportiva 2023/24 del calciatore Peters alle gare di Campionato Sammarinese analiticamente indicate nella parte motiva del sopra citato deferimento, avendo il suddetto atleta un tesseramento per il Murata non regolare, stante l'utilizzo di un certificato di residenza non veridico e senza che il medesimo calciatore, pertanto, avesse titolo a partecipare alle medesime gare, in quanto non regolarmente tesserato per la società Murata;

3) per la violazione di cui all'art. 1, comma 2, del Regolamento Disciplina F.S.G.C., che impone ai tesserati di mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, correttezza e probità riferibili ad ogni atto e comportamento avente rilevanza in ambito federale, in via autonoma e/o in relazione all'art. 82 del Regolamento Organico F.S.G.C., che impone che gli accordi economici che regolano i rapporti tra le Società ed i propri tesserati devono essere conformi alla normativa federale e devono essere depositati presso la Segreteria Federale entro i 30 giorni successivi la loro stipula:

- per non avere lo stesso, nel corso della SS 2023/24 e fino al 16 febbraio 2024, nella sua qualità di Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Murata, provveduto a pagare ai calciatori di origine brasiliana Affonso, Cicarelli, Peters, Brescianini, Rodrigues e Vasconcellos, i compensi di cui agli accordi sottoscritti ai fini del tesseramento e depositati presso la F.S.G.C. e per aver consentito, o comunque non impedito, che il sig. Danilo Josè Cappovilla provvedesse personalmente al pagamento di quanto pattuito con i medesimi atleti dalla società Murata e risultante dagli accordi economici depositati presso la F.S.G.C.,

del signor Albani Nicola:

per la violazione di cui all'art. 1, comma 2, del Regolamento Disciplina F.S.G.C., che impone ai tesserati di mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, correttezza e probità riferibili ad ogni atto e comportamento avente rilevanza in ambito federale, in via autonoma e/ o in relazione all'art. 82 del Regolamento Organico F.S.G.C., che impone che gli accordi economici che regolano i rapporti tra le Società ed i propri tesserati devono essere conformi alla normativa federale e devono essere depositati presso la Segreteria Federale entro i 30 giorni successivi la loro stipula:

- per avere lo stesso consentito o comunque non impedito, omettendo qualunque controllo e/o verifica di sua competenza nell'esercizio delle sue funzioni, che la società Murata non provvedesse a pagare ai calciatori di origine brasiliana Affonso, Cicarelli, Peters, Brescianini, Rodrigues e Vasconcellos, i compensi di cui agli accordi sottoscritti ai fini del tesseramento e depositati presso la F.S.G.C. e per aver consentito, o comunque non impedito, omettendo qualunque controllo e/o verifica di sua competenza nell'esercizio delle sue funzioni, che il sig. Danilo Josè Cappovilla provvedesse personalmente al pagamento di quanto pattuito con i medesimi atleti con la società Murata negli accordi economici depositati presso la F.S.G.C.,

del signor Busignani Lorenzo:

per la violazione di cui all'art. 1, comma 2, del Regolamento Disciplina F.S.G.C., che impone ai tesserati di mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, correttezza e probità riferibili ad ogni atto e comportamento avente rilevanza in ambito federale, per essersi avvalso, nella SS 2024/25, nella sua qualità di Presidente dotato di poteri di rappresentanza del Murata, dell'attività del sig. Denis Casadei in

qualità di Direttore Sportivo in favore della società Murata senza averlo tesserato,

della società S.S. MURATA:

ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Regolamento Disciplina F.S.G.C., a titolo di responsabilità diretta per le condotte ascritte ai propri Presidenti e legali rappresentanti, sigg. Graziosi Davide, Cappovilla Danilo José e Busignani Lorenzo, ed al proprio Responsabile Finanziario, sig. Albani Nicola, ed oggettiva per le condotte ascritte nel periodo fino al 16 febbraio 2024 al proprio Consigliere sig. Cappovilla Danilo José, per le condotte così come descritte nell'atto di deferimento,

questa **Commissione:**

- vista la richiesta di applicazione sanzione, ai sensi dell'art. 32 – Regolamento Disciplina, sottoscritta in data 15 luglio 2025 dal signor **Graziosi Davide;**

- tenuto conto che il deferito ha riconosciuto l'indubbia gravità delle condotte allo stesso contestate dalla Procura Federale, rispetto alle quali non ha ritenuto di dover e voler sollevare contestazione alcuna;

- vista la comunicazione inviata dal Procuratore Federale in data 16 luglio 2025, in forza della quale la Procura Federale, *anche alla luce delle dichiarazioni dei soggetti deferiti contenute nelle rispettive proposte*, ha ritenuto congrue, sotto il profilo sanzionatorio, le formulate richieste di sanzione ridotta ex art. 32 Regolamento Disciplina;

- considerato che detto accordo non è precluso dal tenore del comma 5° dell'art. 32 del Regolamento Disciplina;

- ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e congrua la sanzione così indicata dalle parti per il deferito Graziosi Davide:

SANZIONE BASE PROPOSTA: inibizione per mesi 12 (dodici) – DIMINUZIONE DELLA SANZIONE per la scelta di rito (*criterio utilizzato: riduzione fino ad 1/3*): inibizione per mesi 8 (otto)

SANZIONE FINALE PROPOSTA: Inibizione per complessivi mesi 8 (otto);

- accoglie e dichiara efficace l'accordo e

P.Q.M.

dispone l'applicazione:

- della sanzione dell'inibizione per mesi 8 (otto) a carico del signor Graziosi Davide per:

1) la violazione di cui all'art. 1, comma 2, del Regolamento Disciplina F.S.G.C., in via autonoma e/ o in relazione agli artt. 31 e 35 del Regolamento Organico F.S.G.C., per avere, contravvenendo ai principi di lealtà, correttezza e probità riferibili ad ogni atto e comportamento avente rilevanza in ambito federale ed alla normativa federale in materia di tesseramento, nella sua qualità di Presidente dotato di potere di rappresentanza della società Murata fino al 16 febbraio 2024, in virtù del suo rapporto di immedesimazione organica con la società, consentito o comunque non impedito che fosse utilizzato e depositato presso la F.S.G.C., a nome e per conto del Murata, al momento del tesseramento del calciatore Peters Buriche Ferreira Mayann, tesserato in data 28 agosto 2023, un certificato di residenza contraffatto, al fine di attestarne la residenza in Italia;

2) la violazione di cui all'art. 1, comma 2, del Regolamento Disciplina F.S.G.C., sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 31, comma 6, e 35 del Regolamento Organico F.S.G.C., per avere lo stesso, quale Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società Murata all'epoca dei fatti (SS 2023/24 fino al 16 febbraio 2024), consentito, e comunque non impedito, la partecipazione in posizione irregolare, per la stagione sportiva 2023/24 del calciatore Peters alle gare di Campionato Sammarinese analiticamente indicate nella parte motiva del sopra citato deferimento, avendo il suddetto atleta un tesseramento per il Murata non regolare, stante l'utilizzo di un certificato di residenza non veridico e senza che il medesimo calciatore, pertanto, avesse titolo a partecipare alle medesime gare, in quanto non regolarmente tesserato per la società Murata;

3) la violazione di cui all'art. 1, comma 2, del Regolamento Disciplina F.S.G.C., che impone ai tesserati di mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, correttezza e probità riferibili ad ogni atto e comportamento avente rilevanza in ambito federale, in via autonoma e/o in relazione all'art. 82 del Regolamento Organico F.S.G.C., che impone che gli accordi economici che regolano i rapporti tra le Società ed i propri tesserati devono essere conformi alla normativa federale e devono essere depositati presso la Segreteria Federale entro i 30 giorni successivi la loro stipula:

- per non avere lo stesso, nel corso della SS 2023/24 e fino al 16 febbraio 2024, nella sua qualità di Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Murata, provveduto a pagare ai calciatori di origine brasiliana Affonso, Cicarelli, Peters, Brescianini, Rodrigues e Vasconcellos, i compensi di cui agli accordi sottoscritti ai fini del tesseramento e depositati presso la F.S.G.C. e per aver consentito, o comunque non impedito, che il sig. Danilo José Cappovilla provvedesse personalmente al pagamento di quanto pattuito con i medesimi atleti dalla società Murata e risultante dagli accordi economici depositati presso la F.S.G.C.,

- vista la richiesta di applicazione sanzione, ai sensi dell'art. 32 – Regolamento Disciplina, sottoscritta in data 15 luglio 2025 dal signor **Albani Nicola**;

- tenuto conto che il deferito ha riconosciuto l'indubbia gravità delle condotte allo stesso contestate dalla Procura Federale, rispetto alle quali non ha ritenuto di dover e voler sollevare contestazione alcuna;

- vista la comunicazione inviata dal Procuratore Federale in data 16 luglio 2025, con la quale la Procura Federale, *anche alla luce delle dichiarazioni dei soggetti deferiti contenute nelle rispettive proposte*, ha ritenuto congrue, sotto il profilo sanzionatorio, le formulate richieste di sanzione ridotta ex art. 32 Regolamento Disciplina;

- considerato che detto accordo non è precluso dal tenore del comma 5° dell'art. 32 del Regolamento Disciplina;

- ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e congrua la sanzione così indicata dalle parti per il deferito Albani Nicola:

SANZIONE BASE PROPOSTA: inibizione per mesi 4 (quattro) – DIMINUZIONE DELLA SANZIONE per la scelta di rito (*criterio utilizzato: riduzione fino ad 1/3*): inibizione per mesi 3 (tre) CONVERSIONE di un

mezzo in ammenda di € 1.500,00 (*criterio utilizzato: € 50 x 30 giorni*) E dunque inibizione per mesi 2 (due) e conversione di mese 1 (uno) in ammenda per € 1.500,00

SANZIONE FINALE PROPOSTA: Inibizione per complessivi mesi 2 (due) ed ammenda per € 1.500,00, chiedendo altresì la concessione della rateizzazione dell'ammenda in totali mesi tre;

- accoglie e dichiara efficace l'accordo e

P.Q.M.

dispone l'applicazione:

- della sanzione dell'inibizione per mesi 2 (due) e della sanzione dell'ammenda di € 1.500,00 a carico del signor Albani Nicola per:

la violazione di cui all'art. 1, comma 2, del Regolamento Disciplina F.S.G.C., che impone ai tesserati di mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, correttezza e probità riferibili ad ogni atto e comportamento avente rilevanza in ambito federale, in via autonoma e/ o in relazione all'art. 82 del Regolamento Organico F.S.G.C., che impone che gli accordi economici che regolano i rapporti tra le Società ed i propri tesserati devono essere conformi alla normativa federale e devono essere depositati presso la Segreteria Federale entro i 30 giorni successivi la loro stipula:

- per avere lo stesso consentito o comunque non impedito, omettendo qualunque controllo e/o verifica di sua competenza nell'esercizio delle sue funzioni, che la società Murata non provvedesse a pagare ai calciatori di origine brasiliana Affonso, Cicarelli, Peters, Brescianini, Rodrigues e Vasconcellos, i compensi di cui agli accordi sottoscritti ai fini del tesseramento e depositati presso la F.S.G.C. e per aver consentito, o comunque non impedito, omettendo qualunque controllo e/o verifica di sua competenza nell'esercizio delle sue funzioni, che il sig. Danilo Josè Cappovilla provvedesse personalmente al pagamento di quanto pattuito con i medesimi atleti con la società Murata negli accordi economici depositati presso la F.S.G.C.

Viene concessa la rateizzazione dell'ammenda in totali mesi tre.

- vista la richiesta di applicazione sanzione, ai sensi dell'art. 32 – Regolamento Disciplina, sottoscritta in data 15 luglio 2025 dal signor **Busignani Lorenzo**;

- tenuto conto che il deferito ha riconosciuto l'indubbia gravità delle condotte allo stesso contestate dalla Procura Federale, rispetto alle quali non ha ritenuto di dover e voler sollevare contestazione alcuna;

- vista la comunicazione inviata dal Procuratore Federale in data 16 luglio 2025, con la quale la Procura Federale, *anche alla luce delle dichiarazioni dei soggetti deferiti contenute nelle rispettive proposte*, ha ritenuto congrue, sotto il profilo sanzionatorio, le formulate richieste di sanzione ridotta ex art. 32 Regolamento Disciplina;

- considerato che detto accordo non è precluso dal tenore del comma 5° dell'art. 32 del Regolamento Disciplina;

- ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e congrua la sanzione così indicata dalle parti per il deferito Busignani Lorenzo:

SANZIONE BASE PROPOSTA: inibizione per mesi 3 (tre) – DIMINUZIONE DELLA SANZIONE per la scelta di rito (*criterio utilizzato: riduzione fino ad 1/3*): inibizione per mesi 2 (due)

SANZIONE FINALE PROPOSTA: Inibizione per complessivi mesi 2 (due);

- accoglie e dichiara efficace l'accordo e

P.Q.M.

dispone l'applicazione:

- della sanzione dell'inibizione per mesi 2 (due) a carico del signor Busignani Lorenzo per:

la violazione di cui all'art. 1, comma 2, del Regolamento Disciplina F.S.G.C., che impone ai tesserati di mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, correttezza e probità riferibili ad ogni atto e comportamento avente rilevanza in ambito federale, per essersi avvalso, nella SS 2024/25, nella sua qualità di Presidente dotato di poteri di rappresentanza del Murata, dell'attività del sig. Denis Casadei in qualità di Direttore Sportivo in favore della società Murata senza averlo tesserato,

- vista la richiesta di applicazione sanzione, ai sensi dell'art. 32 – Regolamento Disciplina presentata nell'interesse della società **S.S. MURATA**, sottoscritta in data 15 luglio 2025 dal Presidente e legale rappresentate *pro-tempore* signor Bugli Lorenzo, munito dei necessari poteri;

- tenuto conto che la società deferita ha riconosciuto l'indubbia gravità delle condotte alla stessa contestate dalla Procura Federale, rispetto alle quali non ha ritenuto di dover e voler sollevare contestazione alcuna;

- vista la comunicazione inviata dal Procuratore Federale in data 16 luglio 2025, con la quale la Procura Federale, *anche alla luce delle dichiarazioni dei soggetti deferiti contenute nelle rispettive proposte*, ha ritenuto congrue, sotto il profilo sanzionatorio, le formulate richieste di sanzione ridotta ex art. 32 Regolamento Disciplina;

- considerato che detto accordo non è precluso dal tenore del comma 5° dell'art. 32 del Regolamento Disciplina;

- ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e congrua la sanzione così indicata dalle parti per la deferita società S.S. MURATA:

SANZIONE BASE PROPOSTA: Penalizzazione di 21 (ventuno) punti in classifica da scontarsi nel Campionato Sammarinese nella stagione sportiva 2025/2026 e 5.000 € di ammenda – DIMINUZIONE DELLA SANZIONE per la scelta di rito (*criterio utilizzato: riduzione fino ad 1/3*): Penalizzazione di 15 (quindici) punti in classifica da scontarsi nel Campionato Sammarinese nella stagione sportiva 2025/2026 ed 4.000 € di ammenda CONVERSIONE di 6 (sei) punti in classifica in ammenda per euro 1.200 (*criterio utilizzato: € 200 x 6 punti*)

SANZIONE FINALE PROPOSTA: Penalizzazione di complessivi 9 (nove) punti in classifica, da scontarsi nel Campionato Sammarinese nella stagione sportiva 2025/2026 ed ammenda di euro 5.200,00 (cinquemiladuecento/00), chiedendo altresì la concessione della rateizzazione dell'ammenda in totali mesi sei;

- accoglie e dichiara efficace l'accordo e

P.Q.M.

dispone l'applicazione:

- della penalizzazione di complessivi 9 (nove) punti in classifica, da scontarsi nel Campionato Sammarinese nella stagione sportiva 2025/2026 e della sanzione dell'ammenda di € 5.200,00 (Euro cinquemiladuecento/00) a carico della società S.S. MURATA:

ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Regolamento Disciplina F.S.G.C., a titolo di responsabilità diretta per le condotte ascritte ai propri Presidenti e legali rappresentanti, sigg.ri Graziosi Davide, Cappovilla Danilo José e Busignani Lorenzo, ed al proprio Responsabile Finanziario, sig. Albani Nicola, ed oggettiva per le condotte ascritte nel periodo fino al 16 febbraio 2024 al proprio Consigliere sig. Cappovilla Danilo José, per le condotte così come descritte nell'atto di deferimento.

Viene concessa la rateizzazione dell'ammenda in totali mesi sei.

Dispone l'immediata efficacia del presente provvedimento e prescrive che sia data completa esecuzione alle suddette sanzioni pecuniarie entro i termini perentori sopra previsti decorrenti dalla pubblicazione della presente Ordinanza sul Comunicato Ufficiale della F.S.G.C., ricordando che, nel caso in cui non si sia data completa esecuzione alla predetta decisione, revocata la pronuncia in oggetto, per quanto di attinenza, ed esclusa la possibilità di concludere un altro accordo ai sensi dell'art. 32 Regolamento Disciplina, verrà fissata l'udienza per il dibattimento.

Dispone che detta Ordinanza venga pubblicata sul Comunicato Ufficiale della F.S.G.C."

Le richieste della Procura.

La Commissione, dopo avere dato lettura della superiore Ordinanza, ha quindi invitato la Procura Federale ad illustrare il deferimento ed a formulare le proprie richieste sanzionatorie in relazione agli altri soggetti deferiti.

La Procura Federale dopo essersi richiamata al proprio atto di deferimento, ha contestato le argomentazioni difensive dei legali dei soggetti deferiti e, in particolare, con riferimento a quanto sostenuto dal legale del signor Cianciaruso e della società La Fiorita 1967, ha sottolineato che le contestazioni sollevate non erano a titolo di dolo ma a titolo di colpa, e che ciò che era stato contestato al Presidente della società, in virtù del

principio di immedesimazione organica, era la mancata vigilanza sul corretto tesseramento del calciatore Matos. La società, secondo la Procura, è responsabile del corretto tesseramento del giocatore e pertanto deve "necessariamente" verificare la veridicità dei documenti allegati alla domanda di tesseramento (come ha fatto, in un caso analogo, la società Folgore).

Nel caso di specie, la condotta imprudente e negligente tenuta dalla società e quindi la responsabilità della stessa e del suo presidente sarebbero provate *per tabulas* ed emergerebbero in maniera inequivocabile dal fatto che la società La Fiorita 1967 invece di adoperarsi per ricevere gratuitamente

un certificato di residenza, ha preferito pagare € 500,00 al signor Cappovilla, soggetto terzo estraneo alla compagine societaria e non tesserato per quest'ultima, per reperire lo stesso documento.

La Procura Federale ha quindi formulato le seguenti richieste sanzionatorie:

A carico del signor **Cappovilla Danilo José**:

1) per la violazione di cui all'art. 1 comma 2 del Regolamento Disciplina F.S.G.C., in via autonoma e/ o in relazione agli artt. 31 e 35 del Regolamento Organico F.S.G.C., per avere, contravvenendo ai principi di lealtà, correttezza e probità riferibili ad ogni atto e comportamento avente rilevanza in ambito federale ed alla normativa federale in materia di tesseramento, contraffatto i certificati di residenza dei seguenti calciatori e per le seguenti stagioni sportive: nella SS 2023/24 del calciatore Peters Buriche Ferreira Mayann e nella SS 2024/25 dei calciatori Bonfim Guimares Pinto Coelho Kayky, Braga Adrian Caua, Domingues Martines Gabriel, Habermann Passioanoto Victor, Lucchesi Rodrigues Leonardo, Magnago Rocha Matheus, Matos De Andrade Lucas, Peters Buriche Ferreira Mayann, Pilegis Paulo Enrike Durso, Portella Teruel Felipe e Purkote Milani Murilo, al fine di attestarne la residenza in Italia così da permettere il tesseramento, nelle SS 2023/24 e 2024/25, a favore delle società Murata e La Fiorita, la sanzione dell'inibizione per anni due (2) e mesi 9 (criterio utilizzato = 3 mesi per ogni certificato falsificato), ed in continuazione con la predetta condotta contestata,

2) per la violazione di cui all'art. 1 comma 2 del Regolamento Disciplina F.S.G.C., sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 31 comma 6 e 35 del Regolamento Organico F.S.G.C., per avere lo stesso, quale Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società Murata all'epoca dei fatti (SS 2023/24 dal 17 febbraio 2024 e SS 2024/25), consentito, e comunque non impedito, la partecipazione in posizione irregolare: per la stagione sportiva 2023/24 del calciatore Peters e per la stagione sportiva 2024/25 dei calciatori Peters, Magnago, Domingues, Lucchesi, Braga, Purkote, Habermann, Portella e Pilegis alle gare di Campionato Sammarinese analiticamente indicate nella parte motiva del presente deferimento, avendo i suddetti atleti un tesseramento per il Murata non regolare, stante l'utilizzo di un certificato di residenza non veridico e senza che i medesimi atleti, pertanto, avessero titolo a partecipare alle medesime gare, in quanto non regolarmente tesserati per la società Murata, mesi 9 di

inibizione (criterio utilizzato = 10 giorni per ogni partita in cui hanno partecipato calciatori irregolari) e in continuazione con le superiori condotte contestate,

3) per la violazione di cui all' art. 1 comma 2 del Regolamento Disciplina F.S.G.C., che impone ai tesserati di mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, correttezza e probità riferibili ad ogni atto e comportamento avente rilevanza in ambito federale, in via autonoma e/ o in relazione all'art. 8 commi 1 e 2 del Regolamento Disciplina F.S.G.C., per aver posto in essere condotte dirette ad eludere la normativa federale dettata in materia gestionale ed economica, e all'art. 82 del Regolamento Organico F.S.G.C., che impone che gli accordi economici che regolano i rapporti tra le Società ed i propri tesserati devono essere conformi alla normativa federale e devono essere depositati presso la Segreteria Federale entro i 30 giorni successivi la loro stipula:

- per avere lo stesso, nel corso della SS 2023/24, provveduto a pagare personalmente, da propri conti correnti ai calciatori di origine brasiliana Affonso, Cicarelli, Peters, Brescianini, Rodrigues e Vasconcellos, i compensi di cui agli accordi sottoscritti dalla società Murata ai fini del tesseramento e depositati presso la F.S.G.C. e, altresì, per avere, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante all'epoca dei fatti (dal 17 febbraio 2024) consentito o comunque non impedito che venissero depositate liberatorie presso la Federazione attestanti circostanze non veridiche, mesi dieci (10) di inibizione e in continuazione con le superiori condotte contestate,

4) per la violazione di cui all'art. 1 comma 2 del Regolamento Disciplina F.S.G.C. in via autonoma e/ o in relazione all'art. 83 commi 1 e 2 del Regolamento Organico F.S.G.C., per aver violato i principi di lealtà, correttezza e probità riferibili ad ogni atto e comportamento avente rilevanza in ambito federale, per aver chiesto e ottenuto in favore del Murata, nella sua qualità di Presidente dotato di poteri di rappresentanza del Murata, la somma di €. 2.000,00 dalla società La Fiorita per il tesseramento, a favore di quest'ultima, del calciatore Cicarelli De Morais Daniel nella SS 2024/25, pur essendo il calciatore svincolato dalla società Murata, così eludendo la normativa federale in materia di tesseramento dei calciatori ed in materia di accordi economici previsti ed autorizzati dalla normativa federale, mesi due (2) di inibizione,

per un totale di anni quattro (4) e mesi sei (6) di inibizione da scontarsi non appena il soggetto deferito dovesse essere nuovamente tesserato per la FSGC.

La Procura Federale, considerata l'assoluta collaborazione prestata in sede istruttoria dal signor Cappovilla ha ritenuto sussistere i presupposti per richiedere l'applicazione di una pena ridotta ex art. 32 Reg. Disciplina e pertanto ha richiesto la complessiva sanzione di **anni tre (3) di inibizione** per le condotte contestate.

A carico del signor **Cianciaruso Alessandro**:

1) per la violazione di cui all'art. 1 comma 2 del Regolamento Disciplina F.S.G.C., in via autonoma e/ o in relazione agli artt. 31 e 35 del Regolamento Organico F.S.G.C., per avere, contravvenendo ai principi di lealtà, correttezza e probità riferibili ad ogni atto e comportamento avente rilevanza in ambito federale ed alla normativa federale in materia di tesseramento, nella sua qualità di Presidente dotato di potere di rappresentanza della società La Fiorita, in virtù del suo rapporto di immedesimazione organica con la società, consentito o comunque non impedito che fosse utilizzato e depositato presso la F.S.G.C., a nome e per conto de La Fiorita, al momento del tesseramento del calciatore Matos De Andrade Lucas, tesserato in data 20 agosto 2024, un certificato di residenza contraffatto, al fine di attestarne la residenza in Italia, mesi due (2) di inibizione e, in continuazione con la prima condotta contestata,

2) per la violazione di cui all'art. 1 comma 2 del Regolamento Disciplina F.S.G.C., sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 31 comma 6 e 35 del Regolamento Organico F.S.G.C., per avere lo stesso, quale Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società La Fiorita all'epoca dei fatti (SS 2024/25), consentito e comunque non impedito la partecipazione in posizione irregolare del calciatore Matos alle gare di Campionato Sammarinese analiticamente

indicate nella parte motiva del presente deferimento, avendo l'atleta un tesseramento per La Fiorita non regolare, stante l'utilizzo di un certificato di residenza non veridico e senza che lo stesso Matos, pertanto, avesse titolo a partecipare alle medesime gare, in quanto non regolarmente tesserato per la società La Fiorita, mesi tre (3) di inibizione (criterio utilizzato = 10 giorni per ogni partita in cui hanno partecipato calciatori irregolari) e, in continuazione con le superiori condotte contestate,

3) per la violazione di cui all'art. 1 comma 2 del Regolamento Disciplina F.S.G.C., che impone ai tesserati di mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, correttezza e probità riferibili ad ogni atto e comportamento avente rilevanza in ambito federale, in via autonoma e/o in relazione all'art. 83 commi 1 e 2 del Regolamento Organico F.S.G.C., per aver consentito, o comunque non impedito, che la società La Fiorita pagasse alla società Murata €. 2.000,00 per tesserare, nella SS 2024/25, il calciatore Cicarelli De Morais Daniel pur essendo lo stesso svincolato dalla società Murata, così eludendo la normativa federale in materia di tesseramento dei calciatori ed in materia di accordi economici previsti ed autorizzati dalla normativa federale, mesi due (2) di inibizione, per un totale di **mesi sette (7) di inibizione**.

A carico del signor **Bonifazi Luca**:

1) per la violazione di cui all'art. 1 comma 2 del Regolamento Disciplina F.S.G.C., che impone ai tesserati di mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, correttezza e probità riferibili ad ogni atto e comportamento avente rilevanza in ambito federale, in via autonoma e/o in relazione all'art. 83 commi 1 e 2 del Regolamento Organico F.S.G.C., per aver pattuito, a nome e per conto della società La Fiorita, con il sig. Danilo Josè Cappovilla un prezzo per tesserare il calciatore Cicarelli nella SS 2024/25, nonostante l'atleta fosse svincolato dalla società Murata, così eludendo la normativa federale in materia di tesseramento dei calciatori ed in materia di accordi economici previsti ed autorizzati dalla normativa federale, **mesi uno (1) e giorni dieci (10) di inibizione**, considerata l'assoluta collaborazione prestata in sede istruttoria dal signor Bonifazi e ritenuti sussistenti i presupposti per richiedere l'applicazione di una pena ridotta ex art. 32 Reg. Disciplina.

A carico del signor **Casadei Denis**:

1) per la violazione di cui all'art. 1 comma 2 del Regolamento Disciplina F.S.G.C. per aver svolto, nella SS 2024/25, attività di fatto di Direttore Sportivo in favore della società Murata senza essere tesserato per tale società, **mesi due (2) di inibizione**, considerata l'assoluta collaborazione prestata in sede istruttoria dal signor Casadei Denis e ritenuti sussistenti i presupposti per richiedere l'applicazione di una pena ridotta ex art. 32 Reg. Disciplina, da scontarsi non appena il soggetto deferito dovesse essere nuovamente tesserato per la FSGC.

A carico della società **LA FIORITA 1967**:

1) Ai sensi dell'art. 3 commi 2 del Regolamento Disciplina F.S.G.C., a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, per le condotte ascritte al proprio Presidente e legale rappresentante all'epoca dei fatti, sig.

Cianciaruso Alessandro, ed al proprio Team Manager all'epoca dei fatti, sig. Bonifazi Luca, così come descritte nei precedenti capi di incolpazione:

A titolo di responsabilità diretta per le condotte ascritte al proprio Presidente e Legale Rappresentante sig. Cianciaruso Alessandro: dieci (10) punti di penalizzazione da scontarsi nel Campionato Sammarinese nella ss. 2025/2026 (criterio utilizzato = 1 punto per ogni partita in cui ha giocato un tesserato irregolare).

Per la società La Fiorita 1967, la Procura Federale ha escluso categoricamente la possibilità di applicare una riduzione nella determinazione della sanzione ai sensi dell'art. 32 Regolamento Disciplina, non avendo quest'ultima minimamente collaborato durante la fase delle indagini, ma ha ritenuto, per ragioni di equità, di non applicare la sanzione dell'ammenda (criterio utilizzato = 100 Euro per ogni partita in cui ha giocato un tesserato irregolare).

A titolo di responsabilità oggettiva per le condotte ascritte al proprio Presidente e Legale Rappresentante sig. Cianciaruso Alessandro e al sig. Bonifazi Luca:

€ 400,00 di ammenda per le dinamiche di tesseramento irregolare del calciatore Matos ed in continuazione con la predetta condotta € 200,00 di ammenda per la pattuizione di un prezzo per il tesseramento di un calciatore svincolato,

per un totale di **dieci (10) punti di penalizzazione** da scontarsi nel Campionato Sammarinese nella ss. 2025/2026 ed € **600,00 di ammenda**.

Le richieste dei deferiti.

Ascoltate le richieste avanzate dalla Procura Federale, sono stati sentiti i difensori dei soggetti deferiti, i quali hanno illustrato le proprie difese precisando le proprie conclusioni.

La difesa del signor Bonifazi dopo essersi richiamata alla proprie memorie difensive già depositate agli atti del presente procedimento, nel mentre non ha contestato i fatti oggetto di discussione, ha sollevato dubbi sulla lettura degli stessi, sostenendo che *"è l'interpretazione giuridica del fatto che è sbagliata"*.

Secondo la difesa del signor Bonifazi, l'accordo sulla cessione del calciatore Cicarelli si era perfezionato giuridicamente quando il calciatore era ancora tesserato per la società S.S. Murata (come confermato, secondo detta difesa, da tutte le parti sentite dalla Procura Federale). La stessa difesa ha quindi soffermato la propria attenzione sulla distinzione, in punto di diritto, fra quello che è il momento in cui si perfeziona il contratto, si *formalizza* l'accordo e quella che è la sua mera *esecuzione*, ed ha concluso che l'accordo sul trasferimento del calciatore Cicarelli si era perfezionato, prima che questo fosse svincolato, quando vi era stato l'accordo fra le parti, ovverosia quando la società S.S. Murata e la società la Fiorita 1967 hanno formalizzato l'accordo di cedere il calciatore e fissato il prezzo di cessione. In quel momento *la cessione era giuridicamente finita, il resto sarebbe stato solo esecuzione*.

Ha quindi escluso che le condotte ascritte al proprio assistito potessero assumere rilevanza disciplinare sul presupposto che la trattativa per il trasferimento del calciatore Cicarelli era stata avviata e definita quando quest'ultimo era ancora un calciatore della società S.S. Murata.

Il legale del signor Cappovilla Danilo Josè ha sostanzialmente confermato quanto già dichiarato nella propria memoria difensiva, richiedendo nella determinazione della sanzione, l'applicazione delle riduzioni di cui all'art. 32 del Reg. Disciplina.

La difesa del signor Cianciaruso e della società La Fiorita 1967, ha soffermato la propria attenzione sulla condotta "alternativa" che è stata contestata al Presidente della società La Fiorita 1967. Secondo la difesa, infatti, la Procura Federale avrebbe infatti contestato sia una condotta commissiva, ovvero sia *"l'aver consentito"*, sia una condotta di natura *"omissiva"*, ovvero sia *"l'aver comunque non impedito"*.

Nel presente procedimento non vi sarebbe, al contrario, la minima prova, neppure indiziaria, di una condotta "commissiva" imputabile al Presidente Cianciaruso e rilevante sotto il profilo sanzionatorio, anzi vi sarebbero prove in senso opposto (si vedano le dichiarazioni rese dal Cappovilla e dal Bonifazi).

Esclusa quindi la condotta attiva *"di avere consentito"* e passando all'aspetto omissivo, secondo la difesa, non esisterebbe nessuna norma che imponga la condotta che è stata invece richiesta al Presidente ed alla Società.

Richiamandosi quindi a quanto fatto dalla società Folgore, ha rimarcato come le condotte sarebbero molto differenti fra loro. Il meccanismo di controllo messo in atto dalla Folgore si è innestato infatti sul presupposto, inesistente nel caso *de quo*, della *titubanza* del calciatore di rilasciare il proprio certificato di residenza.

Ha quindi evidenziato come il pagamento dello stesso certificato di residenza non sarebbe stato effettuato dalla società ma, in assoluta buona fede, dal signor Bonifazi, il quale aveva ricevuto deleghe specifiche.

Pertanto, il Presidente Cianciaruso e la società La Fiorita 1967 non sarebbero venuti meno a nessun obbligo di garanzia, evidenziando altresì che l'obbligo di garanzia richiesto non è desumibile da nessuna norma.

Le condotte contestate sarebbero quindi palesemente inesistenti, secondo la difesa non ci sarebbe stata infatti nessuna complicità e nessuna negligenza.

Conseguentemente, ha chiesto il rigetto integrale delle contestazioni mosse con l'atto di deferimento.

Il signor Casadei Denis ha sottolineato di avere voluto *"dare una mano alla società che stava attraversando un evidente momento di difficoltà a titolo gratuito e di amicizia"*. Inoltre, ha richiamato il contenuto dei verbali del Consiglio Direttivo della società S.S. Murata ritenuti dallo stesso a sé favorevoli per le dinamiche del suo mancato tesseramento ed infine ha ritenuto le sue condotte non meritevoli di essere sanzionate.

Al termine della discussione, la Commissione ha dichiarato chiuso il dibattimento e si è riservata di decidere sulle posizioni dei soggetti che non hanno definito le contestazioni loro mosse ai sensi dell'art. 32 Regolamento Disciplina.

I motivi della decisione

La Procura Federale, con proprio atto del 25 giugno 2025 ha deferito:

il signor Cappovilla Danilo José, all'epoca dei fatti prima membro del Consiglio Direttivo della società "S.S. Murata" (SS 2023/24 fino al 16 febbraio 2024) e poi Presidente e legale rappresentante (SS 2023/24 dal 17 febbraio 2024 e SS 2024/25), attualmente non tesserato, per sentirlo rispondere:

1) della violazione di cui all'art. 1 comma 2 del Regolamento Disciplina F.S.G.C., in via autonoma e/ o in relazione agli artt. 31 e 35 del Regolamento Organico F.S.G.C., per avere, contravvenendo ai principi di lealtà, correttezza e probità riferibili ad ogni atto e comportamento avente rilevanza in ambito federale ed alla normativa federale in materia di tesseramento, **contraffatto i certificati di residenza** dei seguenti calciatori e per le seguenti stagioni sportive: nella SS 2023/24 del calciatore **Peters** Buriche Ferreira Mayann e nella SS 2024/25 dei calciatori **Bonfim** Guimares Pinto Coelho Kayky, **Braga** Adrian Caua, **Domingues** Martines Gabriel, **Habermann** Passioanoto Victor, **Lucchesi** Rodrigues Leonardo, **Magnago** Rocha Matheus, **Matos** De Andrade Lucas, **Peters** Buriche Ferreira Mayann, **Pilegis** Paulo Enrike Durso, **Portella** Teruel Felipe e **Purkote** Milani Murilo, al fine di attestarne la residenza in Italia così da permettere il tesseramento, nelle SS 2023/24 e 2024/25, a favore delle società Murata e La Fiorita;

2) della violazione di cui all'art. 1 comma 2 del Regolamento Disciplina F.S.G.C., sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 31 comma 6 e 35 del Regolamento Organico F.S.G.C., per avere lo stesso, quale Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società Murata all'epoca dei fatti (SS 2023/24 dal 17 febbraio 2024 e SS 2024/25), **consentito, e comunque non impedito, la partecipazione in posizione irregolare**: per la stagione sportiva 2023/24 del calciatore **Peters** e per la stagione sportiva 2024/25 dei calciatori **Peters, Magnago, Domingues, Lucchesi, Braga, Purkote, Habermann, Portella e Pilegis** alle gare di Campionato Sammarinese analiticamente indicate nella parte motiva del presente deferimento, avendo i suddetti atleti un tesseramento per il Murata non regolare, stante l'utilizzo di un certificato di residenza non veridico e senza che i medesimi atleti, pertanto, avessero titolo a partecipare alle medesime gare, in quanto non regolarmente tesserati per la società Murata;

3) della violazione di cui all'art. 1 comma 2 del Regolamento Disciplina F.S.G.C., che impone ai tesserati di mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, correttezza e probità riferibili ad ogni atto e comportamento avente rilevanza in ambito federale, in via autonoma e/ o in relazione all'art. 8 commi 1 e 2 del Regolamento Disciplina F.S.G.C., **per aver posto in essere condotte dirette ad eludere la normativa federale dettata in materia gestionale ed economica**, e all'art. 82 del Regolamento Organico F.S.G.C., che impone che gli accordi economici che regolano i rapporti tra le Società ed i

propri tesserati devono essere conformi alla normativa federale e devono essere depositati presso la Segreteria Federale entro i 30 giorni successivi la loro stipula:

- per avere lo stesso, nel corso della SS 2023/24, **provveduto a pagare personalmente**, da propri conti correnti ai calciatori di origine brasiliana **Affonso, Cicarelli, Peters, Brescianini, Rodrigues e Vasconcellos**, i compensi di cui agli accordi sottoscritti dalla società Murata ai fini del tesseramento e depositati presso la F.S.G.C. e, altresì, per avere, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante all'epoca dei fatti (dal 17 febbraio 2024) **consentito o comunque non impedito che venissero depositate liberatorie presso la Federazione attestanti circostanze non veridiche**;

4) della violazione di cui all'art. 1 comma 2 del Regolamento Disciplina F.S.G.C. in via autonoma e/ o in relazione all'art. 83 commi 1 e 2 del Regolamento Organico F.S.G.C., per aver violato i principi di lealtà, correttezza e probità riferibili ad ogni atto e comportamento avente rilevanza in ambito federale, **per aver chiesto e ottenuto in favore del Murata**, nella sua qualità di Presidente dotato di poteri di rappresentanza del Murata, **la somma di €. 2.000,00 dalla società La Fiorita per il tesseramento**, a favore di quest'ultima, del calciatore Cicarelli De Moraes Daniel nella SS 2024/25, **pur essendo il calciatore svincolato** dalla società Murata, così eludendo la normativa federale in materia di tesseramento dei calciatori ed in materia di accordi economici previsti ed autorizzati dalla normativa federale.

Ad avviso della Procura Federale, quanto contestato al signor **Cappovilla Danilo José** risulterebbe pienamente provato sia dall'esame della cospicua documentazione acquisita nel corso dell'attività di indagine sia dalle dichiarazioni rese, in sede di audizione, dai soggetti sentiti sul punto dalla stessa Procura.

Il materiale probatorio sul quale la Procura Federale ha fondato il proprio provvedimento di deferimento del 25 giugno 2025 è stato costituito, essenzialmente:

- dagli atti di indagine espletati dal giudice penale nell'ambito del **procedimento penale n. 690/2024, diretta ad accertare l'autenticità e la veridicità dei certificati di residenza** allegati alle pratiche di tesseramento dei calciatori di cui alla segnalazione della Federcalcio ed alla stessa allegati;
- dagli esiti dell'attività investigativa svolta dall'**Interpol** avente ad oggetto la **verifica della genuinità dei certificati di residenza** in questione dei 26 calciatori segnalati, **utilizzati per il tesseramento a favore del Murata e/o de La Fiorita**;
- **dalle distinte di gara** acquisite agli atti del procedimento (cfr. all. 53);
- **dagli accordi economici stipulati dai calciatori e la società S.S. Murata**;
- **dagli estratti conto e "tabella debiti verso terzi"** trasmessi dalla società S.S. Murata all'Ufficio Licenze della F.S.G.C. (cfr. all. 62 – pagg. 595 - 622 e 623 – 624);
- **dallo storico delle transazioni del c/c bancario del signor Cappovilla** e da questo trasmesso alla Procura Federale (cfr. all. 49 – pagg. 488 - 515);
- **dalle liberatorie che la società S.S. Murata ha depositato in F.S.G.C.** (cfr. all. 53 – pagg. 524, 526, 530, 546 e 548);

- dalle dichiarazioni rese in sede di audizione da soggetti tesserati e non tesserati.

La difesa del signor Cappovilla, sia con propria memoria del 10 luglio 2025 sia in udienza dibattimentale, ha confermato le ammissioni di responsabilità del proprio assistito, sottolineando l'ampia e proficua collaborazione prestata da quest'ultimo, il quale ha *"risposto collaborativamente ad ogni domanda del Procuratore Federale"*, richiedendo quindi l'applicazione delle riduzioni di cui all'art. 32 del Regolamento Disciplina.

Ad avviso di codesta Commissione le suddette contestazioni sollevate dalla Procura Federale con il proprio atto di deferimento nei confronti del signor Cappovilla Danilo José sono fondate e risultano pienamente provate.

Risultano infatti ampiamente provate, *per tabulas*, le contestazioni sollevate nei confronti del signor Cappovilla Danilo José di cui ai superiori punti 1) et 2), ovverosia risulta provato che quest'ultimo:

(i) **ha contraffatto i certificati di residenza** dei seguenti calciatori e per le seguenti stagioni sportive: nella SS 2023/24 del calciatore **Peters** Buriche Ferreira Mayann e nella SS 2024/25 dei calciatori **Bonfim** Guimares Pinto Coelho Kayky, **Braga** Adrian Caua, **Domingues** Martines Gabriel, **Habermann** Passioanoto Victor, **Lucchesi** Rodrigues Leonardo, **Magnago** Rocha Matheus, **Matos** De Andrade Lucas, **Peters** Buriche Ferreira Mayann, **Pilegis** Paulo Enrike Durso, **Portella** Teruel Felipe e **Purkote** Milani Murilo, al fine di attestarne la residenza in Italia così da permettere il tesseramento, nelle SS 2023/24 e 2024/25, a favore delle società Murata e La Fiorita (cfr. Rapporto Gendarmeria "Integrazione" – all. 9 – pagg. 102 – 112 numerazione interna);

(ii) **ha utilizzato i suddetti certificati di residenza non veridici** di calciatori stranieri di origine brasiliana al fine di poterli tesserare per la società Murata, per le stagioni 2023/24 (per il solo tesseramento di Peters) e 2024/25 (per gli altri calciatori sopra indicati) ed al fine di permettere il tesseramento per La Fiorita del calciatore Matos per la stagione 2024/25.

Detti fatti, così come ricostruiti dalla Procura Federale, sono stati esplicitamente ammessi anche da tutti i soggetti coinvolti, e più precisamente sono stati ammessi e confermati:

- dallo stesso signor **Cappovilla Danilo José**, il quale:

(i) in sede di interrogatorio presso l'autorità giudiziaria ha ammesso la condotta contestatagli dichiarando testualmente:

"Ammetto l'addebito di cui all'art. 295 (ndr Falsità materiale in atti pubblici) ... le persone delle quali ho utilizzato i certificati veritieri ed anche i giocatori non ne erano a conoscenza." (cfr. all. 9 – pagg. 411 e ss. numerazione interna) e

(ii) in sede di audizione presso la Procura Federale, con evidente valenza confessoria ed autoaccusatoria, **ha ammesso di aver contraffatto i certificati di residenza per poterli allegare alle relative richieste di tesseramento e di averlo fatto da solo**: rispondendo infatti alla domanda della Procura Federale *"Lei ha contraffatto i certificati di residenza di Peters, Braga, Domingues, Habermann, Lucchesi, Portella, Purkote, Bonfim, Magnago e Pilegis e Matos?"* ha confermato e alla successiva

domanda "Lo ha fatto da solo? Perché?" ha affermato "Sì, perché i ragazzi sono venuti qui mentre io cercavo per loro gli alloggi, loro sono arrivati ma i documenti per tesserarli non erano pronti e non c'era più tempo per farli giocare. E così ho fatto quello che ho fatto ... le pratiche di tesseramento di cui sto parlando **le ho fatte tutte io** ... la società si è limitata a darmi la password per entrare nel portale e stop. Mi occupavo anche delle distinte. ... **Tutti i tesseramenti per il Murata fino a settembre 2024 li ho fatti io**, anche dei calciatori sammarinesi." (cfr. all. 22 – pagg. 358 - 360) e, con riferimento al certificato di Matos De Andrade, ha ammesso di essere stato lui a contraffare il suddetto certificato di residenza al fine di permettere il tesseramento dell'atleta per la società La Fiorita e di aver percepito, per la consegna di tale certificato, da Luca Bonifazi, Dirigente de La Fiorita all'epoca dei fatti, l'importo di € 500,00, circostanza confermata dallo stesso Bonifazi (cfr. all. 18 – pag. 340).

La suddette circostanze sono state quindi confermate dai seguenti tesserati in sede di audizione, in particolare:

dal signor Echel, calciatore del Murata all'epoca dei fatti, il quale ha dichiarato che per la sua pratica di tesseramento a favore del Murata "Danilo Cappovilla ha fatto tutto lui, la pratica di tesseramento coi documenti l'ha fatta lui. **Ha chiesto lui il mio certificato di residenza.**" (cfr. all. 40 – pag. 443);

dal signor Cicarelli, calciatore del Murata all'epoca dei fatti, il quale ha dichiarato che "L'unico documento che ho dato io per il tesseramento è il passaporto, di tutto il resto si è occupato Cappovilla, anche della raccolta dei documenti richiesti per il tesseramento, io non sapevo neppure quali fossero." (cfr. all. 44 – pag. 463);

dal signor Affonso, calciatore del Murata all'epoca dei fatti, il quale ha dichiarato che "Io dei documenti non sapevo nulla ... io non mi sono mai occupato di nulla ..." (cfr. all. 45 – pag. 468);

dal signor Graziosi, Presidente del Murata all'epoca dei fatti, il quale ha dichiarato che "ritengo che siccome i calciatori li ha portati lui (ndr Cappovilla), abbia portato lui i documenti ..." e che, sempre riferendosi a Cappovilla, "Preciso che nella SS 24/25 si è occupato lui di tutto, dei tesseramenti, dei contratti, di comprare le maglie." (cfr. all. 42 – pagg. 455 - 456);

dal signor Paoloni, Consigliere del Murata all'epoca dei fatti, il quale ha dichiarato che "Nella SS 24/25 ho solo gestito il conto e non i tesseramenti, la prima parte li ha fatti Cappovilla che nel frattempo era diventato Presidente del Murata ... Quando Cappovilla era consigliere ha portato dei calciatori di origine brasiliana, alcuni con cittadinanza italiana, altri con cittadinanza europea. Ho inserito io sul portale le pratiche di tesseramento ed **i documenti necessari mi sono stati consegnati da Cappovilla** e da Grassi Sergio, che era un collaboratore di Cappovilla." (cfr. all. 66 – pagg. 637 - 638);

dal signor Albani, Responsabile Finanziario del Murata sia all'epoca dei fatti, il quale ha dichiarato che "Nella SS 24/25 per avere carta bianca sulla gestione di tutto, tesseramenti, contratti coi calciatori, ha voluto la nomina di presidente e, a fronte del rispetto dei suoi impegni, lo abbiamo nominato presidente." (cfr. all. 41 – pag. 449) ed alla "Domanda: Le risulta che nella SS 23/24 i compensi di alcuni calciatori di origine brasiliani

siano stati pagati da Cappovilla non in qualità di presidente ma di consigliere? ADR: Sì, mi risulta perché noi non avevamo l'iban di quei calciatori e quindi ha fatto direttamente lui. Chi abbia fatto il movimento

bancario io non lo so. Il primo anno avevamo una decina di calciatori brasiliani, non mi ricordo come erano avvenuti i pagamenti, altri non hanno finito neanche la stagione. (...) - Domanda: nella SS 23/24, come consigliere, oltre ad avere portato i calciatori brasiliani, cosa faceva? ADR: Ribadisco, oltre ad avere pagato alcuni calciatori brasiliani nel periodo iniziale e ad aver pagato il vitto e l'alloggio (...) - Domanda: Per quale ragione il Cappovilla inizialmente pagava i calciatori? ADR: Io in questo momento non ricordo il motivo per il quale la società ha autorizzato Cappovilla a pagare direttamente il compenso dei calciatori, penso che possa essere una sorta di anticipazione" (..) (cfr. all. 41 – pag. 449);

dal signor Carlini, Vicepresidente del Murata all'epoca dei fatti, il quale ha dichiarato che "Quando Angelini è andato a Modena, a quel punto Cappovilla non ha avuto più freni e hanno (ndr. Cappovilla e Grassi) preso in mano loro le sorti della squadra ... A gennaio (ndr. 2024) Cappovilla ha voluto accelerare i tempi ed è diventato presidente senza aspettare la fine della stagione perché voleva più potere decisionale per prendere altri calciatori brasiliani secondo lui più bravi perché se si presentava come presidente aveva più forza a trattare. Noi come direttivo abbiamo accettato." (cfr. all. 46 – pagg. 472 - 473).

Risulta altresì ampiamente provata la contestazione di cui al superiore punto 3), sollevata nei confronti del signor **Cappovilla Danilo José**. Risulta infatti pienamente provato che, nel corso della SS 2023/24, quest'ultimo **ha provveduto a pagare personalmente**, dai propri conti correnti ai calciatori di origine brasiliana **Affonso, Cicarelli, Peters, Brescianini, Rodrigues e Vasconcellos**, i compensi di cui agli accordi sottoscritti dalla società Murata ai fini del tesseramento e depositati presso la F.S.G.C. e, altresì, di avere, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante all'epoca dei fatti (dal 17 febbraio 2024) **consentito o comunque non impedito che venissero depositate liberatorie presso la Federazione attestanti circostanze non veridiche**.

Questa circostanza, con evidente valenza confessoria ed autoaccusatoria, è stata esplicitamente:

(i) ammessa dallo stesso signor **Cappovilla Danilo José**, il quale in sede di audizione ha espressamente dichiarato che "il Murata si è affidato a me per tesserare questi calciatori provenienti dal Brasile perché costavano di meno degli altri calciatori sammarinesi e avevano delle potenzialità tecniche maggiori. Il Murata aveva in questo modo un risparmio economico tesserando questi calciatori che portavo io perché non solo pattuiva con loro compensi inferiori rispetto ai calciatori sammarinesi ma poi li mantenevo io a mie spese" (cfr. all. 22 – pag. 360) e "... voglio precisare che per la stagione 23/24 io non solo mantenevo i calciatori che ho portato io ma pagavo anche gli stipendi tramite il mio conto personale. Sul punto voglio precisare che quando ho risposto alla Gendarmeria sui compensi dei calciatori provenienti dal Brasile, io mi riferivo alla stagione 24/25 mentre ribadisco che i compensi per la stagione 23/24 li pagavo io" (cfr. all. 22 – pag. 361) e

(ii) confermata, in sede di audizione, da tutta la dirigenza della società S.S. Murata, ed in particolare: dal signor Albani, Responsabile Finanziario del Murata sia all'epoca dei fatti, il quale ha dichiarato che "Nel 2023/2024 eravamo una società in difficoltà economica, siamo una squadra ambiziosa e cercavamo un investitore. Ho contattato Cappovilla, ... mi avevano detto che era un imprenditore

interessato ad investire nel calcio. ... abbiamo deciso di farlo entrare in società Lui ci aveva promesso di portarci dei calciatori, tutti comunitari, come effettivamente ha fatto perché ne ha portati una decina circa, e si era impegnato, come effettivamente ha fatto, di pagare a proprie spese vitto e alloggio. Per noi era un risparmio notevole perché questi calciatori hanno un rimborso da contratto inferiore rispetto agli altri. Così abbiamo deciso di sposare con lui questo progetto. Nella SS 24/25 per avere carta bianca sulla gestione di tutto, tesseramenti, contratti coi calciatori, ha voluto la nomina di presidente e, a fronte del rispetto dei suoi impegni, lo abbiamo nominato presidente. (...)." (cfr. all. 41 – pag. 449);

dal signor Graziosi, nella SS 2023/24 Presidente del Murata fino al 16 febbraio 2024, il quale ha dichiarato che "Quando abbiamo conosciuto Cappovilla, non ricordo chi ce l'ha presentato, lui ci ha detto di avere un progetto, di voler portare calciatori a San Marino, alla fine del primo incontro, cui ha partecipato praticamente tutto il direttivo, io Albani, Carlini, Marani, Mularoni, Simoncini Fulvio, forse dimentico qualcuno ma più o meno il direttivo era tutto presente. Ci siamo lasciati senza impegno, era settembre od ottobre del 2023. Poi ci siamo incontrati una seconda volta all'agriturismo carlini e abbiamo riparlato del progetto di Cappovilla. Che era: portare i calciatori di origine brasiliana ma tutti comunitari perché avevano già la residenza italiana. Io ho proprio chiesto cose ci costa questo progetto e lui ha risposto che avrebbe portato questi ragazzi e che si sarebbe occupato lui delle spese di vitto ed alloggi, noi dovevamo come società fare i contratti da depositare in federazioni e basta, compensi tra l'altro compensi più bassi rispetto ai calciatori sammarinesi o italiani. Cappovilla voleva entrare nel direttivo della società Murata. Noi ci siamo informati sulla persona di Cappovilla per capire con chi avessimo a che fare e abbiamo scoperto che a livello economico era una persona solida e lo facciamo entrare nel direttivo. (...) A quel punto Cappovilla dice di voler la presidenza del Murata per portare avanti il progetto. Siamo a fine SS 23/24, come aveva già precedentemente richiesto. Il direttivo, visti i risultati ottenuti, lui prometteva di portare altri calciatori brasiliani, come poi effettivamente ha fatto, il direttivo ha deciso di nominarlo presidente, nonostante io non fossi d'accordo. Io allora sono rimasto come consigliere" (cfr. all. 42 – pagg. 454 - 455);

dal signor Bugli, Dirigente Responsabile Futsal del Murata all'epoca dei fatti, il quale ha dichiarato "si affacciava l'ipotesi di una collaborazione con tale Cappovilla per abbassare i costi del calcio a 11 con l'acquisto di questi calciatori di origine brasiliana. Cappovilla ha presentato un progetto al Murata che comportava un forte risparmio per la società, avrebbe portato calciatori di origine brasiliana, quindi tecnicamente molto bravi, e si sarebbe accollato tutte le spese e quindi il Murata avrebbe avuto un forte risparmio sul fronte calciatori. Questa proposta fu fatta in un direttivo, al quale io venni invitato, era più o meno l'estate del 2023. Durante quel direttivo i membri dello stesso erano interessati perché la società aveva in quel momento grosse difficoltà economiche, a causa di un debito in banca che se non ricordo male era di circa 70.000, ..." (...) Tornando alla storia di Cappovilla, quando questa persona presentò il progetto al direttivo, gli unici contrari all'entrata di questo personaggio erano, a parte me che non avevo diritto di voto, il presidente Graziosi e Simoncini Giacomo, mentre tutti gli altri erano da subito d'accordo ad accettare l'offerta di Cappovilla, senza fare alcuna verifica né sul soggetto né sulle sue capacità finanziarie nonostante questo signore si era precedentemente offerto ad altre società di calcio

sammarinese tipo la Victor, affilata però FIGC, e la Folgore e guarda caso nessuna di queste società lo aveva accettato. (...) la società ha proceduto ad avviare la prima collaborazione con Cappovilla, siamo nella SS 23 24, ed effettivamente cominciano ad arrivare i primi calciatori di origine brasiliana che, come con Cappovilla pattuito, sono stati effettivamente gestiti in quella SS, sia per il vitto che per l'alloggio che per i compensi pattuiti con gli stessi calciatori, da Cappovilla. Ovviamente i tesseramenti ed i relativi accordi economici con questi calciatori sono stati gestiti a nome della società ma ad oggi che sono diventato Segretario generale e quindi ho avuto titolo per chiedere i documenti per verificare i pagamenti a questi calciatori nella SS 23 24 non sono riuscito a comprendere se effettivamente i compensi risultanti dai contratti depositati in Federazione siano stati pagati da Cappovilla o dalla società e in quale modalità. Anche perché quando i calciatori firmano la liberatoria significa che qualcuno li ha pagati." (cfr. all. 67 – pag. 642);

dal signor **Carlini**, Vicepresidente del Murata all'epoca dei fatti, il quale ha dichiarato: "avendo budget ridotto cercavamo qualche strada diversa perché nell'ultimo decennio i nostri risultati sportivi erano scarsi perché ci confrontavamo con società con budget doppi o tripli rispetto ai nostri. In quel momento avevamo anche un'altra opzione, il Brera calcio, che ci aveva detto ce era intenzionata a venire per sostenerci. In quello stesso momento Nicola Albani ci ha riferito di conoscere dei signori che disponevano di calciatori che volevano far giocare a san marino e che ci avrebbero potuto sostenere, non economicamente ma con la presenza di questi calciatori a spese loro e quindi per la società questa prospettiva era vantaggiosa perché così il murata non avrebbe dovuto pagare l'ingaggio di questi eventuali nuovi calciatori perché questi signori ci avevano detto che si sarebbero occupati di tutto loro per questi calciatori di origine brasiliana e quindi anche dei loro compensi, rimborsare spese. Di tutto. (...) "... ha portato i calciatori, ritengo che li abbia pagati lui sotto tutti gli aspetti perché noi come società non abbiamo pagato nulla (...) come ho già detto dei compensi se ne è occupato Cappovilla, noi abbiamo depositato dei contratti perché è obbligatorio depositarli per il tesseramento secondo le condizioni relative ai compensi che aveva detto Cappovilla ... (...) ho visto su internet che erano calciatori che potevano fare al caso nostro perché noi li avremmo presi a costo zero e quindi erano adatti nell'ambito di questo progetto" ... A quel punto a fronte delle condizioni che ci aveva offerto Cappovilla la sua condizione era di entrare in società, cioè all'inizio di far parte del direttivo per poi alla luce dei risultati della prima SS che ci aveva promesso, diventare il presidente della società. Noi abbiamo accettato ed effettivamente nella prima SS Cappovilla ha rispettato gli accordi (...) A gennaio Cappovilla ha voluto accelerare i tempi ed è diventato presidente senza aspettare la fine della stagione perché voleva più potere decisionale per prendere altri calciatori brasiliani secondo lui più bravi perché se si presentava come presidente aveva più forza a trattare. Noi come direttivo abbiamo accettato ..." (cfr. all. 46 - pagg. 471 - 473).

dal signor **Paoloni**, Dirigente del Murata all'epoca dei fatti, il quale alla domanda rivolta dalla Procura Federale "Ha provveduto al pagamento dei compensi anche di Affonso Rodrigues Joao Felipe, Cicarelli De Morais Daniel, Echel Pereira Moreira Joao Pedro, Giarretta Piazzi Henrique, Passos Petillo Luigi Riccardo, Peters Buriche Ferreira Mayann e Simoes Cunha Matheus Eduardo?" ha risposto "No, perché alcuni di questi calciatori avevano il compenso a zero mentre per i calciatori di origine brasiliana che

avevano un importo pattuito col Murata, il presidente non mi ha chiesto di pagarli nel senso che nella lista dei calciatori che dovevano essere pagati non c'erano i calciatori di origine brasiliana. Al primo pagamento di novembre il Presidente era Graziosi, per la seconda e la terza tranches il presidente era Cappovilla. Preciso che a queste scadenze io per gli altri calciatori, sammarinesi e italiani, ho provveduto al pagamento regolarmente. Non so dire per quale motivo i presidenti che ho citato non mi hanno fatto fare i pagamenti per i calciatori di origine brasiliana che avevano un compenso pattuito, io mi limitavo ad eseguire gli ordini." (cfr. all. 66 – pag. 638). Circostanza, quest'ultima, sostanzialmente confermata dal Bugli "l'approccio di Paoloni non mi è mai piaciuto perché ha sempre seguito per così dire gli ordini del padrone, per esempio quando c'era Cappovilla faceva tutto quello che gli diceva Cappovilla, e prima Carlini Maurizio." (cfr. all. 67 - pag. 643).

dal signor **Echel**, calciatore del Murata all'epoca dei fatti, il quale ha dichiarato "Il primo anno mi ha pagato direttamente Cappovilla penso attraverso forza sport, ma posso confermare che era lui che mi pagava il compenso per giocare al Murata anche se non era ancora presidente ... Dalla ss 24/25 mi ha pagato il Murata perché mi arrivavano i bonifici dalla società Murata." (cfr. all. 40 – pag. 444);

dal signor **Cicarelli**, calciatore del Murata all'epoca dei fatti, il quale alla domanda della Procura Federale "Chi Le pagava il compenso nella SS 23/24 quando giocava per il Murata?" ha risposto "Cappovilla mi corrispondeva il compenso previsto dal contratto sportivo tramite bonifico bancario sul mio conto corrente ... Tutti i compensi che ho ricevuto in quella SS per giocare per il Murata mi sono stati bonificati da Cappovilla ... fino a che sono stato al Murata mi ha sempre pagato Cappovilla." (cfr. all. 44 – pag. 463);

dal signor **Affonso**, calciatore del Murata all'epoca dei fatti, il quale ha dichiarato che con riferimento alla stagione 2023/24 "i bonifici che mi ha fatto Cappovilla sono riferiti solo ai miei compensi sportivi ... Fino a che io sono stato al Murata, Cappovilla pagava direttamente da un suo conto corrente." (cfr. all. 45 – pag. 468).

Tali circostanze hanno trovato ulteriore e puntuale riscontro documentale negli **accordi economici** sottoscritti con la società S.S. Murata ed i calciatori Affonso, Cicarelli, Peters, Brescianini, Rodrigues e Vasconcellos (cfr. all. 53 – pagg. 556 – 559 e 566 – 567 e all. 62 pagg. 623 - 624), ove contrariamente al vero veniva dichiarato dalla società che "La Società Sportiva Murata Calcio riconosce al giocatore un rimborso spese forfettario complessivo stagionale fissato in Euro ... il quale sarà corrisposto proporzionalmente in tre tranches" e sempre contrariamente al vero veniva attestato che "Gli importi di cui al predetto accordo ... sono stati integralmente corrisposti dalla Società" (all. 53 – pagg. 524, 526, 530, 546, 548 e 554), quando in realtà i compensi sportivi dei suddetti calciatori venivano corrisposti direttamente dal signor Cappovilla (cfr. all. 62 – pagg. 595 - 622 e 623 – 624 - estratti conto e "tabella debiti verso terzi" trasmessi dal Murata all'Ufficio

Licenze della F.S.G.C., cfr. all. 49 – pagg. 488 – 515 - storico delle transazioni sul c/c bancario trasmesso alla Procura Federale dal signor Cappovilla, cfr. all. 53 – pagg. 524, 526, 530, 546 e 548 - liberatorie che la società S.S. Murata ha depositato in F.S.G.C. e cfr. all. ti 46 e 48 – pagg. 476, 478, 480 e 486 - estratti bonifici che i calciatori Affonso e Cicarelli hanno ricevuto sul proprio c/c bancario dal

signor Cappovilla.

Risulta altresì ampiamente provata la contestazione di cui al superiore punto 4), sollevata nei confronti del signor **Cappovilla Danilo José**, per le cui motivazioni si rimanda a quanto verrà evidenziato *infra* con riferimento alla contestazione sollevata nei confronti del signor Bonifazi Luca.

Stante quanto sopra, codesta Commissione, **accoglie il deferimento** della Procura Federale della FSGC e per l'effetto accertata la responsabilità per le violazioni ascritte e più precisamente:

1) per la violazione di cui all'art. 1 comma 2 del Regolamento Disciplina F.S.G.C., in via autonoma e/ o in relazione agli artt. 31 e 35 del Regolamento Organico F.S.G.C., per avere, contravvenendo ai principi di lealtà, correttezza e probità riferibili ad ogni atto e comportamento avente rilevanza in ambito federale ed alla normativa federale in materia di tesseramento, **contraffatto i certificati di residenza** dei seguenti calciatori e per le seguenti stagioni sportive: nella SS 2023/24 del calciatore **Peters** Buriche Ferreira Mayann e nella SS 2024/25 dei calciatori **Bonfim** Guimares Pinto Coelho Kayky, **Braga** Adrian Caua, **Domingues** Martines Gabriel, **Habermann** Passioanoto Victor, **Lucchesi** Rodrigues Leonardo, **Magnago** Rocha Matheus, **Matos** De Andrade Lucas, **Peters** Buriche Ferreira Mayann, **Pilegis** Paulo Enrike Durso, **Portella** Teruel Felipe e **Purkote** Milani Murilo, al fine di attestarne la residenza in Italia così da permettere il tesseramento, nelle SS 2023/24 e 2024/25, a favore delle società Murata e La Fiorita;

2) per la violazione di cui all'art. 1 comma 2 del Regolamento Disciplina F.S.G.C., sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 31 comma 6 e 35 del Regolamento Organico F.S.G.C., per avere lo stesso, quale Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società Murata all'epoca dei fatti (SS 2023/24 dal 17 febbraio 2024 e SS 2024/25), **consentito, e comunque non impedito, la partecipazione in posizione irregolare**: per la stagione sportiva 2023/24 del calciatore **Peters** e per la stagione sportiva 2024/25 dei calciatori **Peters**, **Magnago**, **Domingues**, **Lucchesi**, **Braga**, **Purkote**, **Habermann**, **Portella** e **Pilegis** alle gare di Campionato Sammarinese analiticamente indicate nella parte motiva del presente deferimento, avendo i suddetti atleti un tesseramento per il Murata non regolare, stante l'utilizzo di un certificato di residenza non veridico e senza che i medesimi atleti, pertanto, avessero titolo a partecipare alle medesime gare, in quanto non regolarmente tesserati per la società Murata;

3) per la violazione di cui all' art. 1 comma 2 del Regolamento Disciplina F.S.G.C., che impone ai tesserati di mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, correttezza e probità riferibili ad ogni atto e comportamento avente rilevanza in ambito federale, in via autonoma e/ o in relazione all'art. 8 commi 1 e 2 del Regolamento Disciplina F.S.G.C., **per aver posto in essere condotte dirette ad eludere la normativa federale dettata in materia gestionale ed economica**, e all'art. 82 del Regolamento Organico F.S.G.C., che impone che gli accordi economici che regolano i rapporti tra le Società ed i propri tesserati devono essere conformi alla normativa federale e devono essere depositati presso la Segreteria Federale entro i 30 giorni successivi la loro stipula:

- per avere lo stesso, nel corso della SS 2023/24, **provveduto a pagare personalmente**, da propri conti correnti ai calciatori di origine brasiliana **Affonso, Cicarelli, Peters, Brescianini, Rodrigues e Vasconcellos**, i compensi di cui agli accordi sottoscritti dalla società Murata ai fini del tesseramento e depositati presso la F.S.G.C. e, altresì, per avere, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante all'epoca dei fatti (dal 17 febbraio 2024) **consentito o comunque non impedito che venissero depositate liberatorie presso la Federazione attestanti circostanze non veridiche**;

4) per la violazione di cui all'art. 1 comma 2 del Regolamento Disciplina F.S.G.C. in via autonoma e/ o in relazione all'art. 83 commi 1 e 2 del Regolamento Organico F.S.G.C., per aver violato i principi di lealtà, correttezza e probità riferibili ad ogni atto e comportamento avente rilevanza in ambito federale, **per aver chiesto e ottenuto in favore del Murata**, nella sua qualità di Presidente dotato di poteri di rappresentanza del Murata, **la somma di € 2.000,00 dalla società La Fiorita per il tesseramento**, a favore di quest'ultima, del calciatore Cicarelli De Moraes Daniel nella SS 2024/25, **pur essendo il calciatore svincolato** dalla società Murata, così eludendo la normativa federale in materia di tesseramento dei calciatori ed in materia di accordi economici previsti ed autorizzati dalla normativa federale, **irroga**,

per la prima contestazione la sanzione dell'inibizione per anni due (2) e mesi 9 (criterio utilizzato = 3 mesi per ogni certificato falsificato) e in continuazione con la predetta condotta, per la seconda contestazione mesi nove (9) di inibizione (criterio utilizzato = 10 giorni per ogni partita in cui hanno partecipato calciatori irregolari) e in continuazione con le superiori condotte, per la terza condotta mesi dieci (10) di inibizione e in continuazione con le superiori condotte, per la quarta condotta mesi due (2) di inibizione,

per un totale di anni quattro (4) e mesi sei (6) di inibizione da scontarsi non appena il soggetto deferito dovesse essere nuovamente tesserato per la FSGC.

Considerata l'assoluta collaborazione prestata in sede istruttoria dal signor Cappovilla, come indicato anche dalla Procura Federale, questa Commissione ha ritenuto sussistere i presupposti per richiedere l'applicazione di una pena ridotta ex art. 32 Reg. Disciplina e pertanto **irroga carico** del signor **Cappovilla Danilo José** la complessiva sanzione di **anni tre (3) di inibizione** per le condotte contestate, da scontarsi non appena il soggetto deferito dovesse essere nuovamente tesserato per la FSGC.

La Procura Federale ha deferito il signor **Bonifazi Luca**, all'epoca dei fatti (SS 2024/25) *Team Manager* della società La Fiorita 1967 ed attualmente Vicepresidente della stessa società, per la violazione di cui all'art. 1 comma 2 del Regolamento Disciplina F.S.G.C., che impone ai tesserati di mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, correttezza e probità riferibili ad ogni atto e comportamento avente rilevanza in ambito federale, in via autonoma e/o in relazione all'art. 83 commi 1 e 2 del Regolamento Organico F.S.G.C., per aver pattuito, a nome e per conto della società La Fiorita, con il sig. Danilo José Cappovilla un prezzo per tesserare il calciatore Cicarelli nella SS 2024/25, nonostante l'atleta fosse svincolato dalla società Murata, così eludendo la normativa federale in materia di

tesseramento dei calciatori ed in materia di accordi economici previsti ed autorizzati dalla normativa federale.

La condotta rilevante sotto il profilo disciplinare, che è stata dunque contestata dalla Procura Federale al signor Bonifazi, consisterebbe nell'aver quest'ultimo **pattuito**, a nome e per conto della società La Fiorita 1967, con l'allora Presidente della S.S. Murata, signor Danilo Josè Cappovilla, **un prezzo per tesserare** il calciatore Cicarelli nella SS 2024/25 **nonostante questo fosse svincolato**.

Ad avviso della Procura Federale, quanto contestato al signor Bonifazi Luca risulterebbe pienamente provato sia dall'esame degli atti depositati presso la F.S.G.C. sia dalle stesse dichiarazioni rese, in sede di audizione, dai soggetti sentiti sul punto dalla stessa Procura.

Risulterebbe infatti provato *per tabulas*:

- che il calciatore Cicarelli De Moraes Daniel era stato tesserato dalla S.S. Murata per la stagione sportiva 2023/2024 (cfr. all. 53), come si evince dal **contratto di collaborazione della durata di un anno**, sottoscritto il 24 agosto 2023 e depositato presso la F.S.G.C.;
- che **dal 10 giugno 2024** (fine Stagione Sportiva 2023/2024) lo stesso risultava essere **"svincolato"** dalla società S.S. Murata e pertanto libero di tesserarsi per una squadra diversa;
- che il calciatore Cicarelli De Moraes Daniel non risultava essere stato tesserato per la S.S. Murata per la stagione sportiva 2024/2025 ma, al contrario, **risultava essere stato tesserato per la società La Fiorita 1967** in data 18 giugno 2024;
- che la società La Fiorita 1967 aveva eseguito a favore della S.S. Murata il pagamento di Euro 2.000,00 in data 08 agosto 2024 (cfr. all. 34), a cui aveva fatto seguito la fattura rilasciata dalla S.S. Murata datata 12 luglio 2024 **con causale "corrispettivo relativo a trasferimento a titolo definitivo settore dilettanti calciatore Cicarelli De Moraes Daniel"** (cfr. all. 34), **quando nessun trasferimento tra le suddette società era stato mai effettuato né poteva essere effettuato, visto lo status di calciatore svincolato in capo al signor Cicarelli**.

Sempre secondo la Procura Federale, i fatti, così come dalla stessa ricostruiti, sarebbero stati esplicitamente ammessi anche da tutti i soggetti coinvolti, e più precisamente sarebbero stati ammessi e confermati:

- dallo stesso signor Bonifazi, all'epoca dei fatti *Team Manager* della società La Fiorita, il quale, in sede di audizione (cfr. all. 18), ha ammesso, con evidente valenza confessoria ed autoaccusatoria, di sapere che il calciatore Cicarelli era svincolato *"A noi Cicarelli interessava per l'Europa, quindi sapevamo che era svincolato altrimenti non avrebbe potuto giocare per noi in Europa"* e che, nonostante lo status di calciatore svincolato *"... Casadei ci ha riferito che comunque era sotto contratto con Forza Sport e che quindi era destinato al Murata ma che per averlo avremmo dovuto pagare 2000 euro, oltretutto al Murata e neppure a Forza Sport, senza però mai mostrarci il contratto tra il calciatore e Forza Sport. La Fiorita ha fatto il bonifico al Murata con causale "prestito Cicarelli"";*
- dal signor Della valle Michele, all'epoca dei fatti Segretario Generale della società La Fiorita, il quale, in merito al pagamento della somma di Euro 2000 corrisposta a favore della S.S. Murata, in sede di

audizione (cfr. Alle. 19), ha dichiarato testualmente che detta somma ***“era la richiesta del Murata nonostante fosse svincolato, era la richiesta di Cappovilla per permettergli di tesserarsi con noi ...”***

- dal signor Cappovilla Danilo Josè, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società Murata, sullo stesso punto, il quale, in sede di audizione (cfr. all. 22), con evidente valenza confessoria ed autoaccusatoria, ha dichiarato testualmente ***“Prima che si svincolasse dal Murata, avevo pattuito con Bonifazi de La Fiorita il prezzo per la cessione per assicurargli che non lo avremmo tesserato di nuovo noi. E per questo motivo, nonostante Cicarelli fosse svincolato hanno mantenuto la parola ed hanno pagato al Murata, non a me, i 2.000,00 euro tanto è che il Murata ha fatto fattura e poi Forza Sport ha fatto fattura al Murata perché il calciatore lo avevo portato io e quindi i soldi spettavano a Forza Sport.”***

Contrariamente a quanto asserito dalla Procura Federale, la difesa del signor Bonifazi, con propria memoria difensiva del 7 luglio 2025, ha sostenuto l'infondatezza in fatto ed in diritto di quanto contestato al proprio assistito.

I legali del signor Bonifazi, infatti, se da un lato non hanno contestato nella sostanza gli eventi così come descritti dalla Procura Federale nell'atto di deferimento, dall'altro lato hanno escluso che a detti fatti potesse ricollegarsi una responsabilità sotto il profilo disciplinare in capo al signor Bonifazi, sul presupposto:

- che il signor Bonifazi aveva ***“Trattato” il trasferimento del giocatore prima della fine della stagione*** (che termina il 10 giugno di ogni anno) con i dirigenti del Murata ***per cui il giocatore era in quel tempo tesserato e definito con il Presidente Cappovilla il prezzo di trasferimento di Cicarelli in Euro 2.000,00, giunto il momento in cui si doveva dare corso al tesseramento, il Bonifazi, pur avendo avuto contezza che il Cicarelli si era nel frattempo svincolato, aveva ritenuto corretto non venire meno alla parola data e all'impegno assunto nei confronti del Presidente del Murata ...”***, e

- che ***“dagli elementi allegati al fascicolo del presente procedimento risulta[va] provato che effettivamente l'accordo tra il Bonifazi e la società Murata avente ad oggetto il tesseramento (rectius: il trasferimento) del calciatore brasiliano Cicarelli era risalente ad un'epoca in cui il medesimo Cicarelli era ancora in forza al Murata”***.

In sede dibattimentale, la stessa difesa, dopo essersi soffermata, in punto di diritto, sulla netta distinzione fra quello che è il momento in cui si può dire concluso e “perfezionato” l'accordo di cessione/trasferimento ed il momento (che può essere anche successivo), in cui si dà meramente “esecuzione” agli impegni assunti in forza di un contratto già perfetto, aveva ribadito che nel caso de quo, nulla poteva essere contestato al signor Bonifazi, in quanto l'accordo sul trasferimento del calciatore si era perfezionato quando il signor Cicarelli era ancora tesserato per la società S.S. Murata e che a nulla rilevava il fatto che il solo pagamento di quanto già in precedenza convenuto fosse stato eseguito in un momento successivo allo svincolo del giocatore.

Secondo la difesa del signor Bonifazi, quest'ultimo avrebbe quindi correttamente ed in assoluta buona fede rispettato la parola data e dato esecuzione ad un regolare accordo perfezionatosi quando il

calciatore era ancora tesserato per la società S.S. Murata e pertanto nulla gli poteva essere contestato sotto il profilo disciplinare.

Ad avviso di codesta Commissione la contestazione sollevata dalla Procura Federale con il proprio atto di deferimento nei confronti del signor Bonifazi Luca è fondata e risulta pienamente provata.

In *primis* e con specifico riferimento alle argomentazioni addotte dalla difesa del signor Bonifazi, la quale escluderebbe la rilevanza sotto il profilo disciplinare delle condotte ascritte al proprio assistito in quanto l'accordo per il trasferimento/cessione del calciatore Cicarelli si sarebbe perfezionato fra la società di appartenenza ovvero la società S.S. Murata e la società La Fiorita 1967 quando questo non era ancora svincolato, questa Commissione, se nulla ha da eccepire in punto di diritto in merito al momento in un cui si perfeziona generalmente un contratto (cosa evidentemente ben diversa dall'esecuzione delle obbligazioni nascenti dallo stesso, che possono, come spesso accade, avere luogo anche a distanza di tempo), deve rilevare che, invece, nel caso di specie, ai sensi dell'**art. 37** del Regolamento Organico, le richieste di trasferimento [laddove previste e consentite dalla normativa federale, e non sembra questo il caso]:

(i) debbono essere comunque necessariamente sottoscritte da tutte le parti, ovvero dalla Società Sportiva/Club di appartenenza, dalla nuova Società che andrà a tesserare il calciatore e dal calciatore medesimo e

(ii) che le stesse richieste debbono essere necessariamente inoltrate alla Segreteria Federale utilizzando il portale della Federazione Sammarinese Giuoco Calcio.

Nel caso di specie, al contrario:

- non risulta che sia stata mai inoltrata alla Segreteria Federale alcuna richiesta di trasferimento del calciatore Cicarelli [ammesso e non concesso che la stessa sarebbe stata conforme alla normativa federale] e soprattutto
- **non risulta che il calciatore Cicarelli abbia mai sottoscritto alcun accordo in merito al suo trasferimento/cessione dalla società S.S. Murata alla società La Fiorita 1967.**

Il signor Cicarelli, in sede di audizione (cfr. All. 44), ha negato questa circostanza ed alla domanda della Procura Federale "*Al termine della SS 23/24, 10 giugno 2024, Lei è stato svincolato. In data 18 giugno 2024, quindi nella corrente stagione sportiva 24/25, Lei si è tesserato per La Fiorita. Come mai ha cambiato società? È stato libero di decidere oppure la scelta in qualche modo è stata presa da altri?*", ha testualmente dichiarato "*Io ho terminato la mia stagione nel Murata, 23/24. Cappovilla mi ha chiesto di rimanere anche per la SS successiva e mi ha fatto un'offerta, non ho però firmato nulla. Io rientro dal Brasile per le vacanze estive e Cappovilla mi chiama per dirmi che La Fiorita mi aveva richiesto per giocare le competizioni europee e ovviamente per me era un'occasione molto positiva ed io sono venuto per questo a San Marino, così mi ha messo in contatto con Denis [Casadei], forse era direttore sportivo de La Fiorita, mi ha proposto un compenso più alto, circa 800 euro, lui mi ha girato il contatto di Bonifazi de La Fiorita e ho contrattato con lui, che mi offerto il suddetto compenso e vitto e alloggio e così mi*

sono tesserato per La Fiorita. Preciso che ero perfettamente consapevole di essere svincolato perché il mio contratto col Murata era scaduto il 10 giugno 2024 e sapevo di essere libero di scegliere un'altra squadra se il Murata non mi avesse un'altra proposta con un nuovo contratto, cosa che non è accaduta".

Escluso quindi che il signor Cicarelli abbia mai sottoscritto un accordo con la società S.S. Murata e con la società La Fiorita 1967 per regolarizzare il proprio trasferimento/cessione, ed escluso quindi che si sia mai perfezionato alcun contratto fra tutte le parti che avrebbero potuto e dovuto sottoscriverlo, si deve altresì rilevare che il contratto di collaborazione sottoscritto dallo stesso calciatore con la società S.S. Murata non aveva durata pluriennale ma aveva la durata di un solo anno e quindi sarebbe automaticamente scaduto al termine della stagione sportiva 2023/2024 (cfr. all. 53).

Non potrebbe quindi trovare applicazione nel caso in oggetto la disposizione di cui al primo comma dell'art. 37 del Regolamento Organico, che consente il trasferimento dei calciatori "Dilettanti" che abbiano sottoscritto un vincolo pluriennale con la Società/Club di appartenenza.

Non si vede pertanto a quale titolo e secondo quali procedure ammesse e regolamentate dalla normativa federale, la società di appartenenza S.S. Murata e la società La Fiorita 1967 avrebbero potuto trattare, per di più a titolo oneroso, il trasferimento/cessione di un calciatore giunto a fine contratto, che sarebbe quindi stato libero di decidere la sua futura squadra in assoluta autonomia, valutando le proposte che gli potevano venire fatte, così come effettivamente verificatosi nel caso di cui si discute.

Passando quindi all'esame della documentazione allegata al presente deferimento ed all'esame delle dichiarazioni rese dai vari soggetti sentiti sul punto, risulta inequivocabilmente provato quanto contestato al signor Bonifazi dalla Procura Federale e più precisamente risulta provato che con l'intervento del signor Bonifazi, il quale ha agito in nome e per conto della società La Fiorita 1967, è stato pattuito un corrispettivo per la "cessione" di un calciatore quando questo era già "svincolato" e pertanto libero di scegliere la propria squadra senza che la precedente squadra di appartenenza potesse avanzare alcuna pretesa economica.

Risulta infatti ampiamente provato:

- (i) che il signor Bonifazi **aveva pattuito**, a nome e per conto della società La Fiorita 1967, dal Presidente della quale aveva avuto ampio mandato, con l'allora Presidente della S.S. Murata, signor Danilo Josè Cappovilla, **un prezzo per tesserare** il calciatore Cicarelli nella SS 2024/25 **nonostante questo fosse svincolato** e che in esecuzione di questo accordo era stato eseguito un pagamento a favore della S.S. Murata con causale "corrispettivo relativo a **trasferimento a titolo definitivo** settore dilettanti calciatore Cicarelli De Moraes Daniel" nonostante questo fosse svincolato;
- (ii) che la società La Fiorita 1967 ha eseguito a favore della S.S. Murata il pagamento di Euro 2.000,00 in data 08 agosto 2024 (cfr. all. 34), a cui ha fatto seguito la fattura rilasciata dalla S.S. Murata datata 12 luglio

2024 **con causale** "corrispettivo relativo a trasferimento a titolo definitivo settore dilettanti calciatore Cicarelli De Moraes Daniel" (cfr. all. 34), quando detto pagamento, visto lo status di calciatore svincolato del giocatore Cicarelli non poteva avere detta causale e, non era neppure previsto ed autorizzato dalla normativa federale.

Infatti una Società/Club, salvo per i casi espressamente previsti dalla normativa federale, non può richiedere né pretendere alcun compenso per consentire il trasferimento di un calciatore non più legato alla società da alcun contratto di collaborazione, contrariamente a quanto verificatosi nel caso *de quo*.

Stante quanto sopra, codesta Commissione, **accoglie il deferimento** della Procura Federale della FSGC e per l'effetto accertata la responsabilità per le violazioni ascritte di cui all'art. 1 comma 2 del Regolamento Disciplina F.S.G.C., che impone ai tesserati di mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, correttezza e probità riferibili ad ogni atto e comportamento avente rilevanza in ambito federale, in via autonoma e/o in relazione all'art. 83 commi 1 e 2 del Regolamento Organico F.S.G.C., irroga, ritenuti sussistenti, tenuto conto della condotta tenuta in sede istruttoria dal signor Bonifazi Luca e dell'ampia collaborazione dallo stesso prestata così come anche indicato dalla Procura Federale, i presupposti per l'applicazione dell'art. 32, comma primo, Reg. Disciplina, la sanzione di **mesi uno (1) e giorni dieci (10) di inibizione** a carico del tesserato signor **Bonifazi Luca**, per aver pattuito, a nome e per conto della società La Fiorita, con il sig. Danilo Josè Cappovilla un prezzo per tesserare il calciatore Cicarelli nella SS 2024/25, nonostante l'atleta fosse svincolato dalla società Murata, così eludendo la normativa federale in materia di tesseramento dei calciatori ed in materia di accordi economici previsti ed autorizzati dalla normativa federale.

La Procura Federale ha deferito il signor **Cianciaruso Alessandro**, all'epoca dei fatti (SS 24/25) ed attualmente Presidente e legale rappresentante della società "La Fiorita 1967":

1) per la violazione di cui all'art. 1 comma 2 del Regolamento Disciplina F.S.G.C., in via autonoma e/ o in relazione agli artt. 31 e 35 del Regolamento Organico F.S.G.C., per avere, contravvenendo ai principi di lealtà, correttezza e probità riferibili ad ogni atto e comportamento avente rilevanza in ambito federale ed alla normativa federale in materia di tesseramento, nella sua qualità di Presidente dotato di potere di rappresentanza della società La Fiorita, in virtù del suo rapporto di immedesimazione organica con la società, **consentito o comunque non impedito che fosse utilizzato e depositato presso la F.S.G.C.**, a nome e per conto de La Fiorita, al momento del tesseramento del calciatore Matos De Andrade Lucas, tesserato in data 20 agosto 2024, un **certificato di residenza contraffatto**, al fine di attestarne la residenza in Italia;

2) per la violazione di cui all'art. 1 comma 2 del Regolamento Disciplina F.S.G.C., sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 31 comma 6 e 35 del Regolamento Organico F.S.G.C., per avere lo stesso, quale Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società La Fiorita all'epoca dei fatti (SS 2024/25), **consentito e comunque non impedito la partecipazione in**

posizione irregolare del calciatore Matos alle gare di Campionato Sammarinese analiticamente indicate nella parte motiva del deferimento, **avendo l'atleta un tesseramento per La Fiorita non regolare**, stante l'utilizzo di un certificato di residenza non veridico e senza che lo stesso Matos, pertanto, avesse titolo a partecipare alle medesime gare, in quanto non regolarmente tesserato per la società La Fiorita;

3) per la violazione di cui all'art. 1 comma 2 del Regolamento Disciplina F.S.G.C., che impone ai tesserati di mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, correttezza e probità riferibili ad ogni atto e comportamento avente rilevanza in ambito federale, in via autonoma e/o in relazione all'art. 83 commi 1 e 2 del Regolamento Organico F.S.G.C., **per aver consentito, o comunque non impedito**, che la società La Fiorita **pagasse** alla società Murata **€ 2.000,00 per tesserare**, nella SS 2024/25, il calciatore **Cicarelli De Morais Daniel** pur essendo lo stesso **svincolato** dalla società Murata, così eludendo la normativa federale in materia di tesseramento dei calciatori ed in materia di accordi economici previsti ed autorizzati dalla normativa federale

e

la società La Fiorita 1967:

1) ai sensi dell'art. 3 commi 2 del Regolamento Disciplina F.S.G.C., a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, per le condotte ascritte al proprio Presidente e legale rappresentante all'epoca dei fatti, sig. Cianciaruso Alessandro, ed al proprio *Team Manager* all'epoca dei fatti, sig. Bonifazi Luca, così come descritte nei precedenti capi di incolpazione.

Ad avviso di codesta Commissione le contestazioni sollevate dalla Procura Federale con il proprio atto di deferimento nei confronti del signor Cianciaruso Alessandro e conseguentemente nei confronti della società La Fiorita 1967, per le condotte ascritte al proprio Presidente e legale rappresentante all'epoca dei fatti, sig. Cianciaruso Alessandro, ed al proprio *Team Manager* all'epoca dei fatti, sig. Bonifazi Luca, sono fondate e risultano pienamente provate, anche con riferimento a quanto già rilevato *supra* per le posizioni dei signori Cappovilla e Bonifazi, rispetto alle quali viene fatto espresso richiamo per quanto applicabile in merito alle specifiche posizioni qui in analisi.

Per quanto concerne, in particolare, la contestazione di cui al superiore punto 3), questa Commissione rimanda a tutte le valutazioni e considerazioni già formulate *supra* con riferimento alla posizione del signor Bonifazi.

Invece, relativamente alle contestazioni di cui ai superiori punti 1) e 2) questa Commissione rileva che, dalle risultanze istruttorie è emerso inequivocabilmente che nel corso della stagione sportiva 2024/25, la società **La Fiorita 1967 ha proceduto al tesseramento** del calciatore **Matos** De Andrade Lucas utilizzando un **certificato di residenza contraffatto** (cfr. All. 22 – pagg. 358 – 360), attestante falsamente la residenza in Italia.

Ciò che viene in concreto contestato al Presidente Cianciaruso e quindi alla società La Fiorita 1967 non è, evidentemente, la contraffazione del predetto certificato di residenza, vista la totale assunzione di responsabilità da parte del signor Cappovilla per questa condotta, ma la circostanza che la società

La Fiorita 1967, per il tramite del proprio Team Manager Luca Bonifazi (cfr. All. 18 – pag. 340), **si sia affidata ad un soggetto terzo ed estraneo alla compagine societaria** - il signor Danilo Josè Cappovilla - **per reperire il certificato di residenza dell'atleta**, ottenendo dallo stesso tale documento, dietro pagamento della somma di € 500,00, ed utilizzandolo per completare la pratica di tesseramento, **senza svolgere alcun controllo sulla genuinità della documentazione.**

L'istruttoria ha accertato che il signor Alessandro Cianciaruso, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della società La Fiorita 1967 all'epoca dei fatti ed attualmente, ed in virtù del suo rapporto di immedesimazione organica, ha quindi consentito o comunque non impedito che fosse utilizzato e depositato presso la F.S.G.C., a nome e per conto della società, il certificato di residenza contraffatto del calciatore Matos De Andrade Lucas, tesserato in data 20 agosto 2024.

Tale condotta ha comportato **la partecipazione in posizione irregolare** del calciatore Matos alle seguenti gare del campionato sammarinese della stagione sportiva 2024/25:

- 01.09.2024 Tre Penne – La Fiorita 1 – 1 (cfr. All. 53 - pag. 831)
- 13.09.2024 La Fiorita – Cailungo 4 - 2 (cfr. All. 53 - pag. 834)
- 22.09.2024 La Fiorita – Faetano 7 – 1 (cfr. All. 53 - pag. 838)
- 28.09.2024 Tre Fiori – La Fiorita 1 - 2 (cfr. All. 53 - pag. 843)
- 04.10.2024 Pennarossa - La Fiorita 1 – 2 (cfr. All. 53 - pag. 847)
- 20.10.2024 La Fiorita – Virtus 0 – 0 (cfr. All. 53 - pag. 850)
- 26.10.2024 Libertas – La Fiorita 1 -1 (cfr. All. 53 - pag. 855)
- 02.11.2024 La Fiorita – Cosmos 2 – 2 (cfr. All. 53 - pag. 858)
- 08.11.2024 San Giovanni – La Fiorita 1 – 2 (cfr. All. 53 - pag. 863)
- 23.11.2024 Domagnano – La Fiorita 0 – 2 (cfr. All. 53 - pag. 867)

Le condotte accertate integrano violazione dell'art. 1 comma 2 del Regolamento Disciplina F.S.G.C., che impone ai tesserati di mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, correttezza e probità riferibili ad ogni atto e comportamento avente rilevanza in ambito federale, in relazione agli artt. 31 e 35 del Regolamento Organico F.S.G.C. in materia di tesseramento di calciatori stranieri.

Come già chiarito dalla giurisprudenza applicabile, i principi di lealtà, correttezza e probità costituiscono doveri fondamentali per tutti i tesserati, la cui violazione comporta responsabilità disciplinare **anche quando non sussista dolo specifico ma mera negligenza (colpa) nell'adempimento degli obblighi federali.**

La normativa federale in materia di tesseramento di calciatori stranieri richiede espressamente, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento Organico F.S.G.C., che alla richiesta di tesseramento sia allegato il certificato di residenza anagrafica attestante la residenza nella Repubblica di San Marino o in Italia. Tale documentazione costituisce conditio sine qua non per il tesseramento, essendo finalizzata a garantire il rispetto delle norme che regolano la partecipazione di atleti stranieri alle competizioni federali.

L'utilizzo di documentazione irregolare e non veridica rende il tesseramento illegittimo ed irregolare, comportando **"automaticamente" l'irregolarità** della posizione dei calciatori che abbiano preso parte alle gare, come espressamente previsto dall'art. 31 comma 6 del Regolamento Organico F.S.G.C.

La responsabilità della società La Fiorita 1967 sussiste a titolo diretto ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Regolamento Disciplina F.S.G.C., che stabilisce come *"Le Società sportive rispondono direttamente dell'operato, delle dichiarazioni e dei comportamenti di chi li rappresenta e sono oggettivamente responsabili, agli effetti disciplinari, dell'operato dei propri dirigenti, soci, non soci, tesserati ed incaricati"*.

La condotta del Presidente Cianciaruso risulta sicuramente grave in quanto, pur avendo il dovere di vigilare sulla regolarità delle procedure di tesseramento, **si è affidato acriticamente a soggetti terzi per l'acquisizione di documentazione essenziale per il tesseramento**. Tale comportamento contrasta palesemente con i **doveri di diligenza e controllo** che incombono sui legali rappresentanti delle società sportive.

Rispetto all'apparato sanzionatorio richiesto dalla Procura Federale, questa Commissione, attesa l'applicabilità al caso di specie dell'art. 27 del Regolamento Disciplina e considerato, tra l'altro, che:

- è indubbia la responsabilità della società La Fiorita 1967 e del suo Presidente e legale rappresentante *pro tempore* Alessandro Cianciaruso in quanto non hanno ottemperato ai **loro doveri di diligenza e controllo** che incombono sui soggetti dell'ordinamento federale;
- il criterio di penalizzazione di un punto per ogni gara in cui ha giocato un calciatore irregolare trova la sua fonte normativa non nei regolamenti della giustizia sportiva della federazione sammarinese, ma nella prassi giurisprudenziale forense applicabile quale argomentazione logico-deduttiva;
- questo criterio, utilizzato ampiamente nella prassi, non è comunque un principio generale ed astratto o inderogabile del diritto sportivo;
- nella determinazione della sanzione da applicarsi al caso concreto, il giudicante deve attenersi ai criteri di equità e proporzionalità;
- comunque, in esito all'emersione delle irregolarità inerenti al calciatore Matos, quest'ultimo è stato messo immediatamente fuori rosa dalla società La Fiorita 1967, per poi essere svincolato;
- la società La Fiorita 1967 o i suoi dirigenti non hanno attuato condotte dolose;
- tuttavia, alla luce delle emergenze fattuali e probatorie riscontrate, una adeguata penalizzazione in classifica da scontarsi nel Campionato Sammarinese nella stagione 2025/2026 si rende necessaria per neutralizzare il vantaggio competitivo illegittimamente acquisito dalla società attraverso l'impiego di un atleta in posizione irregolare in dieci gare ufficiali del campionato e una proporzionale ammenda alla società riflette la necessità di una sanzione economica proporzionata alla gravità dell'infrazione e idonea a svolgere funzione deterrente, mentre per quanto riguarda il Presidente della società, una congrua inibizione appare corretta considerato il ruolo apicale rivestito e la conseguente maggiore responsabilità nell'assicurare il rispetto della normativa federale e, infine, la condotta omissiva nell'esercizio dei doveri di controllo e vigilanza, unita alla negligenza dimostrata nell'affidarsi

acriticamente a soggetti terzi per l'acquisizione di documentazione essenziale, giustifica una sanzione di significativa durata temporale.

Ciò esposto, questa Commissione, accertata la responsabilità per le violazioni ascritte, irroga a carico del signor **Cianciaruso Alessandro**:

1) per la violazione di cui all'art. 1 comma 2 del Regolamento Disciplina F.S.G.C., in via autonoma e/ o in relazione agli artt. 31 e 35 del Regolamento Organico F.S.G.C., per avere, contravvenendo ai principi di lealtà, correttezza e probità riferibili ad ogni atto e comportamento avente rilevanza in ambito federale ed alla normativa federale in materia di tesseramento, nella sua qualità di Presidente dotato di potere di rappresentanza della società La Fiorita, in virtù del suo rapporto di immedesimazione organica con la società, consentito o comunque non impedito che fosse utilizzato e depositato presso la F.S.G.C., a nome e per conto de La Fiorita, al momento del tesseramento del calciatore Matos De Andrade Lucas, tesserato in data 20 agosto 2024, un certificato di residenza contraffatto, al fine di attestarne la residenza in Italia, mesi due (2) di inibizione e in continuazione con la prima condotta contestata,

2) per la violazione di cui all'art. 1 comma 2 del Regolamento Disciplina F.S.G.C., sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 31 comma 6 e 35 del Regolamento Organico F.S.G.C., per avere lo stesso, quale Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società La Fiorita all'epoca dei fatti (SS 2024/25), consentito e comunque non impedito la partecipazione in posizione irregolare del calciatore Matos alle gare di Campionato Sammarinese analiticamente indicate nella parte motiva del presente deferimento, avendo l'atleta un tesseramento per La Fiorita non regolare, stante l'utilizzo di un certificato di residenza non veridico e senza che lo stesso Matos, pertanto, avesse titolo a partecipare alle medesime gare, in quanto non regolarmente tesserato per la società La Fiorita, mesi tre (3) di inibizione (criterio utilizzato = 10 giorni per ogni partita in cui hanno partecipato calciatori irregolari) e in continuazione con le superiori condotte contestate

3) per la violazione di cui all'art. 1 comma 2 del Regolamento Disciplina F.S.G.C., che impone ai tesserati di mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, correttezza e probità riferibili ad ogni atto e comportamento avente rilevanza in ambito federale, in via autonoma e/o in relazione all'art. 83 commi 1 e 2 del Regolamento Organico F.S.G.C., per aver consentito, o comunque non impedito, che la società La Fiorita pagasse alla società Murata €. 2.000,00 per tesserare, nella SS 2024/25, il calciatore Cicarelli De Morais Daniel pur essendo lo stesso svincolato dalla società Murata, così eludendo la normativa federale in materia di tesseramento dei calciatori ed in materia di accordi economici previsti ed autorizzati dalla normativa federale, mesi due (2) di inibizione,

per un totale di mesi sette (7) di inibizione;

ed a carico della società LA FIORITA 1967:

1) Ai sensi dell'art. 3 commi 2 del Regolamento Disciplina F.S.G.C.:

- a titolo di responsabilità diretta per le condotte ascritte al proprio Presidente e Legale Rappresentante sig. Cianciaruso Alessandro: cinque (5) punti di penalizzazione da scontarsi nel Campionato Sammarinese nella ss. 2025/2026 (criterio utilizzato = 0,5 punto per ogni partita in cui ha giocato un tesserato irregolare) ed Euro 1.000,00 di ammenda (*criterio utilizzato: € 200 x 5 punti*);
 - a titolo di responsabilità oggettiva per le condotte ascritte al proprio Presidente e Legale Rappresentante sig. Cianciaruso Alessandro e al sig. Bonifazi Luca:
 - € 400,00 di ammenda per le dinamiche di tesseramento irregolare ed in continuazione con la predetta condotta € 200,00 di ammenda per la pattuizione di un prezzo per il tesseramento di un calciatore svincolato,
- per un totale di **cinque (5) punti di penalizzazione da scontarsi nel Campionato Sammarinese nella ss. 2025/2026 ed Euro 1.600,00 di ammenda.**

La Procura Federale ha deferito il signor Casadei Denis, all'epoca dei fatti (SS 2024/25) soggetto che svolgeva attività rilevante all'interno e nell'interesse della società Murata, ed attualmente non tesserato, per la violazione di cui all'art. 1 comma 2 del Regolamento Disciplina F.S.G.C per aver svolto, nella SS 2024/25, attività di fatto di Direttore Sportivo in favore della società Murata senza essere tesserato per tale società.

I fatti, così come contestati dalla Procura Federale al signor Casadei Denis, risultano ampiamente provati, *in primis*, dalla dichiarazione resa, in sede di audizione, dallo stesso signor Casadei, con evidente valenza confessoria ed autoaccusatoria, laddove lo stesso ha affermato di avere ***"svolto attività di direttore sportivo per il Murata dal 30 dicembre 2024 fino alla fine del campionato ..."*** essendo ben consapevole ***"di non essere tesserato perché non ho mai firmato nulla"*** (cfr. all. 65).

La suddetta dichiarazione ha trovato quindi conferma con quanto riferito, sempre in sede di audizione:

- dal signor Albani Nicola, all'epoca dei fatti ed attualmente Responsabile Finanziario della società "S.S. Murata, il quale testualmente ha dichiarato ***"A fine anno abbiamo nominato ... come direttore sportivo Denis Casadei che ci ha dato una mano nel trovare circa 16 calciatori nuovi ... A fine anno abbiamo nominato nuovo presidente Busignani ... e dopo abbiamo nominato come direttore sportivo Denis Casadei che ci ha dato una mano nel trovare circa 16 calciatori nuovi... Preciso, ricerca calciatori, trattativa del contratto e compensi li ha decisi Casadei."*** (cfr. all. 41) e
- dal signor Graziosi, già Presidente e legale rappresentante della società "S.S. Murata" (SS 2023/24 fino al 16 febbraio 2024) e poi Consigliere dal 17 febbraio 2024, il quale testualmente ha dichiarato ***"Busignani ha chiesto a Denis Casadei di darci una mano, gli abbiamo dato l'incarico di fatto e lui ha portato alla società una decina di calciatori tra italiani e sammarinesi, l'incarico era verbale, nessun incarico formale, a titolo gratuito e di amicizia ..."*** (cfr. all. 42).

Che il signor Casadei avesse svolto attività di Direttore Sportivo ha trovato altresì puntuale riscontro nell'articolo pubblicato sul sito web ufficiale di "San Marino Rtv", ove la società S.S. Murata ha

pubblicamente ringraziato Casadei per l'attività svolta quale Direttore Sportivo della società (cfr. all. 63). Non da ultimo, in sede dibattimentale, il signor Casadei ha confermato di avere svolto attività di Direttore Sportivo per la società S.S. Murata dal 30 dicembre 2024 fino alla fine del campionato, pur non essendo stato tesserato, sottolineando di avere voluto "dare una mano alla società che stava attraversando un evidente momento di difficoltà a titolo gratuito e di amicizia".

Stante quanto sopra, codesta Commissione, **accoglie il deferimento** della Procura Federale della FSGC e per l'effetto accertata la responsabilità per la violazione di cui all'art. 1 comma 2 del Regolamento Disciplina F.S.G.C per aver svolto, nella SS 2024/25, attività di fatto di Direttore Sportivo in favore della società Murata senza essere tesserato per tale società, irroga, ritenuti sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 32, comma primo, Reg. Disciplina. Come richiesto anche dalla Procura Federale, la sanzione di **mesi due (2) di inibizione** a carico del signor **Casadei Denis**, attualmente non tesserato, da scontarsi non appena il signor Casadei Denis dovesse essere nuovamente tesserato per la FSGC.

Il dispositivo

Per tali motivi, la **Commissione**:

- accoglie il deferimento del signor Cappovilla Danilo José della Procura Federale della FSGC e per l'effetto accertata la responsabilità:

1) per la violazione di cui all'art. 1 comma 2 del Regolamento Disciplina F.S.G.C., in via autonoma e/ o in relazione agli artt. 31 e 35 del Regolamento Organico F.S.G.C., per avere, contravvenendo ai principi di lealtà, correttezza e probità riferibili ad ogni atto e comportamento avente rilevanza in ambito federale ed alla normativa federale in materia di tesseramento, **contraffatto i certificati di residenza** dei seguenti calciatori e per le seguenti stagioni sportive: nella SS 2023/24 del calciatore **Peters** Buriche Ferreira Mayann e nella SS 2024/25 dei calciatori **Bonfim** Guimares Pinto Coelho Kayky, **Braga** Adrian Caua, **Domingues** Martines Gabriel, **Habermann** Passioanoto Victor, **Lucchesi** Rodrigues Leonardo, **Magnago** Rocha Matheus, **Matos** De Andrade Lucas, **Peters** Buriche Ferreira Mayann, **Pilegis** Paulo Enrike Durso, **Portella** Teruel Felipe e **Purkote** Milani Murilo, al fine di attestarne la residenza in Italia così da permettere il tesseramento, nelle SS 2023/24 e 2024/25, a favore delle società Murata e La Fiorita;

2) per la violazione di cui all'art. 1 comma 2 del Regolamento Disciplina F.S.G.C., sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 31 comma 6 e 35 del Regolamento Organico F.S.G.C., per avere lo stesso, quale Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società Murata all'epoca dei fatti (SS 2023/24 dal 17 febbraio 2024 e SS 2024/25), **consentito, e comunque non impedito, la partecipazione in posizione irregolare**: per la stagione sportiva 2023/24 del calciatore **Peters** e per la stagione sportiva 2024/25 dei calciatori **Peters**, **Magnago**, **Domingues**, **Lucchesi**, **Braga**, **Purkote**, **Habermann**, **Portella** e **Pilegis** alle gare di Campionato Sammarinese analiticamente

indicate nella parte motiva del presente deferimento, avendo i suddetti atleti un tesseramento per il Murata non regolare, stante l'utilizzo di un certificato di residenza non veridico e senza che i medesimi atleti, pertanto, avessero titolo a partecipare alle medesime gare, in quanto non regolarmente tesserati per la società Murata;

3) per la violazione di cui all' art. 1 comma 2 del Regolamento Disciplina F.S.G.C., che impone ai tesserati di mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, correttezza e probità riferibili ad ogni atto e comportamento avente rilevanza in ambito federale, in via autonoma e/ o in relazione all'art. 8 commi 1 e 2 del Regolamento Disciplina F.S.G.C., **per aver posto in essere condotte dirette ad eludere la normativa federale dettata in materia gestionale ed economica**, e all'art. 82 del Regolamento Organico F.S.G.C., che impone che gli accordi economici che regolano i rapporti tra le Società ed i propri tesserati devono essere conformi alla normativa federale e devono essere depositati presso la Segreteria Federale entro i 30 giorni successivi la loro stipula:

- per avere lo stesso, nel corso della SS 2023/24, **provveduto a pagare personalmente**, da propri conti correnti ai calciatori di origine brasiliana **Affonso, Cicarelli, Peters, Brescianini, Rodrigues e Vasconcellos**, i compensi di cui agli accordi sottoscritti dalla società Murata ai fini del tesseramento e depositati presso la F.S.G.C. e, altresì, per avere, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante all'epoca dei fatti (dal 17 febbraio 2024) **consentito o comunque non impedito che venissero depositate liberatorie presso la Federazione attestanti circostanze non veridiche**;

4) per la violazione di cui all'art. 1 comma 2 del Regolamento Disciplina F.S.G.C. in via autonoma e/ o in relazione all'art. 83 commi 1 e 2 del Regolamento Organico F.S.G.C., per aver violato i principi di lealtà, correttezza e probità riferibili ad ogni atto e comportamento avente rilevanza in ambito federale, **per aver chiesto e ottenuto in favore del Murata**, nella sua qualità di Presidente dotato di poteri di rappresentanza del Murata, **la somma di € 2.000,00 dalla società La Fiorita per il tesseramento**, a favore di quest'ultima, del calciatore Cicarelli De Moraes Daniel nella SS 2024/25, **pur essendo il calciatore svincolato** dalla società Murata, così eludendo la normativa federale in materia di tesseramento dei calciatori ed in materia di accordi economici previsti ed autorizzati dalla normativa federale, irroga,

per la prima contestazione la sanzione dell'inibizione per anni due (2) e mesi 9 (criterio utilizzato = 3 mesi per ogni certificato falsificato) e in continuazione con la predetta condotta, per la seconda contestazione mesi nove (9) di inibizione (criterio utilizzato = 10 giorni per ogni partita in cui hanno partecipato calciatori irregolari) e in continuazione con le superiori condotte, per la terza condotta mesi dieci (10) di inibizione e in continuazione con le superiori condotte, per la quarta condotta mesi due (2) di inibizione,

per un totale di anni quattro (4) e mesi sei (6) di inibizione da scontarsi non appena il soggetto deferito dovesse essere nuovamente tesserato per la FSGC.

Considerata l'assoluta collaborazione prestata in sede istruttoria dal signor Cappovilla, come indicato anche dalla Procura Federale, questa Commissione ha ritenuto sussistere i presupposti per richiedere l'applicazione di una pena ridotta ex art. 32 Reg. Disciplina e pertanto **irroga** a carico del signor

Cappovilla Danilo José, all'epoca dei fatti prima membro del Consiglio Direttivo della società "S.S. Murata" (SS 2023/24 fino al 16 febbraio 2024) e poi Presidente e legale rappresentante (SS 2023/24 dal 17 febbraio 2024 e SS 2024/25), attualmente non tesserato la complessiva sanzione di **anni tre (3) di inibizione** per le condotte contestate, da scontarsi non appena il soggetto deferito dovesse essere nuovamente tesserato per la FSGC.

- accoglie il deferimento del signor Bonifazi Luca della Procura Federale della FSGC e per l'effetto accertata la responsabilità per le violazioni ascritte di cui all'art. 1 comma 2 del Regolamento Disciplina F.S.G.C., che impone ai tesserati di mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, correttezza e probità riferibili ad ogni atto e comportamento avente rilevanza in ambito federale, in via autonoma e/o in relazione all'art. 83 commi 1 e 2 del Regolamento Organico F.S.G.C., irroga, ritenuti sussistenti, tenuto conto della condotta tenuta in sede istruttoria dal signor Bonifazi Luca e dell'ampia collaborazione dallo stesso prestata così come anche indicato dalla Procura Federale, i presupposti per l'applicazione dell'art. 32, comma primo, Reg. Disciplina, la sanzione di **mesi uno (1) e giorni dieci (10) di inibizione** a carico del tesserato signor **Bonifazi Luca**, all'epoca dei fatti (SS 2024/25) *Team Manager* della società "La Fiorita 1967", attualmente Vicepresidente della società "La Fiorita 1967", per aver pattuito, a nome e per conto della società La Fiorita, con il sig. Danilo José Cappovilla un prezzo per tesserare il calciatore Cicarelli nella SS 2024/25, nonostante l'atleta fosse svincolato dalla società Murata, così eludendo la normativa federale in materia di tesseramento dei calciatori ed in materia di accordi economici previsti ed autorizzati dalla normativa federale.

- accoglie il deferimento del signor Cianciaruso Alessandro della Procura Federale della FSGC e per l'effetto accertata la responsabilità:

1) per la violazione di cui all'art. 1 comma 2 del Regolamento Disciplina F.S.G.C., in via autonoma e/ o in relazione agli artt. 31 e 35 del Regolamento Organico F.S.G.C., per avere, contravvenendo ai principi di lealtà, correttezza e probità riferibili ad ogni atto e comportamento avente rilevanza in ambito federale ed

alla normativa federale in materia di tesseramento, nella sua qualità di Presidente dotato di potere di rappresentanza della società La Fiorita, in virtù del suo rapporto di immedesimazione organica con la società, consentito o comunque non impedito che fosse utilizzato e depositato presso la F.S.G.C., a nome e per conto de La Fiorita, al momento del tesseramento del calciatore Matos De Andrade Lucas, tesserato in data 20 agosto 2024, un certificato di residenza contraffatto, al fine di attestarne la residenza in Italia, irroga a carico del signor **Cianciaruso Alessandro** all'epoca dei fatti (SS 24/25) ed attualmente Presidente e legale rappresentante della società "La Fiorita 1967", mesi due (2) di inibizione e in continuazione con la prima condotta contestata,

2) per la violazione di cui all'art. 1 comma 2 del Regolamento Disciplina F.S.G.C., sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 31 comma 6 e 35 del Regolamento Organico F.S.G.C., per avere lo stesso, quale Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società La

Fiorita all'epoca dei fatti (SS 2024/25), consentito e comunque non impedito la partecipazione in posizione irregolare del calciatore Matos alle gare di Campionato Sammarinese analiticamente indicate nella parte motiva del presente deferimento, avendo l'atleta un tesseramento per La Fiorita non regolare, stante l'utilizzo di un certificato di residenza non veridico e senza che lo stesso Matos, pertanto, avesse titolo a partecipare alle medesime gare, in quanto non regolarmente tesserato per la società La Fiorita, mesi tre (3) di inibizione (criterio utilizzato = 10 giorni per ogni partita in cui hanno partecipato calciatori irregolari) e in continuazione con le superiori condotte contestate,

3) per la violazione di cui all'art. 1 comma 2 del Regolamento Disciplina F.S.G.C., che impone ai tesserati di mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, correttezza e probità riferibili ad ogni atto e comportamento avente rilevanza in ambito federale, in via autonoma e/o in relazione all'art. 83 commi 1 e

2 del Regolamento Organico F.S.G.C., per aver consentito, o comunque non impedito, che la società La Fiorita pagasse alla società Murata €. 2.000,00 per tesserare, nella SS 2024/25, il calciatore Cicarelli De Moraes Daniel pur essendo lo stesso svincolato dalla società Murata, così eludendo la normativa federale in materia di tesseramento dei calciatori ed in materia di accordi economici previsti ed autorizzati dalla normativa federale, irroga mesi due (2) di inibizione,

per un totale di mesi sette (7) di inibizione;

- accoglie il deferimento della società LA FIORITA 1967 della Procura Federale della FSGC e per l'effetto accertata la responsabilità per le violazioni ascritte di cui all'art. 3 commi 2 del Regolamento Disciplina F.S.G.C.:

- a titolo di responsabilità diretta per le condotte ascritte al proprio Presidente e Legale Rappresentante sig. Cianciaruso Alessandro: irroga la sanzione di cinque (5) punti di penalizzazione da scontarsi nella ss. 2025/2026 (criterio utilizzato = 0,5 punto per ogni partita in cui ha giocato un tesserato irregolare) ed Euro 1.000,00 di ammenda (*criterio utilizzato: € 200 x 5 punti*);

- a titolo di responsabilità oggettiva per le condotte ascritte al proprio Presidente e Legale Rappresentante sig. Cianciaruso Alessandro e al sig. Bonifazi Luca, irroga la sanzione di

- € 400,00 di ammenda per le dinamiche di tesseramento irregolare ed in continuazione con la predetta condotta € 200,00 di ammenda per la pattuizione di un prezzo per il tesseramento di un calciatore svincolato,

per un totale di **cinque (5) punti di penalizzazione da scontarsi nel Campionato Sammarinese nella ss. 2025/2026 ed Euro 1.600,00 di ammenda.**

- accoglie il deferimento del signor Casadei Denis della Procura Federale della FSGC e per l'effetto accertata la responsabilità per la violazione di cui all'art. 1 comma 2 del Regolamento Disciplina F.S.G.C per aver svolto, nella SS 2024/25, attività di fatto di Direttore Sportivo in favore della società Murata senza essere tesserato per tale società, irroga, ritenuti sussistenti i presupposti per

l'applicazione dell'art. 32, comma primo, Reg. Disciplina. Come richiesto anche dalla Procura Federale,
la sanzione di **mesi due (2) di inibizione** a carico del signor **Casadei Denis**, attualmente non tesserato,
da scontarsi non appena il signor Casadei Denis dovesse essere nuovamente tesserato per la FSGC.
San Marino, lì 08 agosto 2025

La Commissione Disciplinare